Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° — **ROMA - Venerdì, 21 novembre 1930 - ANNO IX** — **Numero 271**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36 — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6 — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. [illegible]; Ditta Bemporad & [illegible], via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovi, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso V. Emanuele n. 335; F. Ciuni, Piazza Verdi n. 463. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internaz., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti via F. Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stab. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internaz., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Emanuele n. 82. — **Trento:** M. Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Tranj, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della O.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna**, via Milazzo, 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale: **Milano**, Broletto, 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, via del Pozzetto, 118; **Torino**, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1769.**

REGIO DECRETO 2 ottobre 1930, n. **1452.**

Descrizione dei francobolli commemorativi per le onoranz[illegible] centenarie a Francesco Ferrucci destinati ad uso delle Isol[illegible] italiane dell'Egeo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, [illegible] modificato col R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257;

Visti i Regi decreti 28 febbraio 1930, n. 173, e 4 settembr[illegible] 1930, n. 1320, dei quali il primo autorizza l'emissione ed i[illegible] secondo stabilisce le caratteristiche tecniche dei francoboll[illegible] commemorativi per le onoranze centenarie a Francesco Ferrucci emessi per uso dell'interno del Regno;

Visto il R. decreto 28 agosto 1930, n. 1319, che autorizz[illegible] la soprastampa dei francobolli stessi per uso delle Isole italiane dell'Egeo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stat[illegible] per le comunicazioni, di concerto con quelli per gli affar[illegible] esteri e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I francobolli commemorativi per le onoranze centenarie [illegible] Francesco Ferrucci destinati ad uso delle Isole italiane del l'Egeo sono identici, nel disegno, nei valori e nei soprapprez[illegible]

ai francobolli della specie stessa emessi per l'interno del Regno, ma hanno le sottoindicate soprastampe e colorazioni:

A) Serie per l'affrancatura ordinaria delle corrispondenze con soprastampa indicante il nome dell'Isola italiana dell'Egeo per la quale devono servire (Rodi, Simi, Coo, Calino, Lero, Scarpanto, Castelrosso, Nisiro, Piscopi, Patmo, Lisso, Stampalia, Calchi e Caso):

1° Valore da centesimi	20,	colorazione	in	viola;
2° » » »	25,	»	»	verde;
3° » » »	50,	»	»	nero;
4° » » lire	1,25,	»	»	bleu;
5° » » »	5+2,	»	»	rosso.

B) Serie per la sopratassa di posta aerea con soprastampa « Isole italiane dell'Egeo »:

1° Valore da centesimi	50,	coloraz. in	viola	bruno;
2° » » lire	1,00,	»	»	bleu;
3° » » »	5+2,	»	»	rosso vivo.

Art. 2.

I francobolli di cui al presente decreto saranno validi fino a tutto il 30 novembre 1930.

Essi non verranno ammessi al cambio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — GRANDI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 302, *foglio* 36. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1770.**

REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. **1448.**

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1930-31.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 27 marzo 1930, n. 284; 1° maggio 1930, numero 474, e 2 giugno 1930, n. 714;

Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle colonie, della guerra e dell'agricoltura e le foreste, per l'esercizio finanziario 1930-31, sono apportate le variazioni indicate nell'annessa tabella *A*, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 302, *foglio* 32. — FERZI.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1930-31.

MINISTERO DELLE COLONIE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 1 — Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale, ecc. . . . . L. 29.100

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 16 — Ufficiali del Regio esercito - Stipendi ed assegni fissi . . . . L. 3.370.900

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 19 — Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi, ecc. . . . . » 120.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 1 — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo, ecc. . . . . L. 1.157.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione **1771.**

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. **1449.**

6ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1930-31.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 30 ottobre 1930-IX, sul decreto che autorizza una 6ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1930-31.

MAESTA',

Per necessità inderogabili ed urgenti, di recente manifestatesi nei servizi di talune Amministrazioni centrali, sono da autorizzare nei relativi bilanci, per il corrente esercizio, nuove o maggiori assegnazioni del complessivo ammontare di L. 3.407.000. Tale somma si ripartisce come appresso:

Ministero delle finanze:

L. 150.000 per funzioni pubbliche e feste governative;

L. 237.000 per rimborso all'Amministrazione militare marittima ed a quella delle Ferrovie dello Stato di combustibile fornito per la crociera degli Avanguardisti e per il Periplo Virgiliano.

Ministero degli affari esteri:

L. 600.000 per sovvenzioni ad istituzioni all'estero;

L. 400.000 per lavori di sistemazione della sede del Regio consolato generale italiano a Shanghai;

L. 500.000 per l'invio di una Missione italiana alle feste per l'incoronazione dell'Imperatore di Etiopia;
L. 500.000 per lavori di compimento della sede del Regio consolato italiano di Tunisi.

Ministero dell'educazione nazionale:

L. 570.000 per maggior contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche;
L. 100.000 per i lavori di scavo della necropoli di recente scoperta nell'Isola Sacra.

Ministero dell'interno:

L. 200.000 per sussidi di beneficenza agli agricoltori danneggiati dall'eruzione dell'Etna del 1928.

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

L. 150.000 per contributo all'Istituto internazionale di agricoltura nelle spese della Conferenza preparatoria della 2ª Conferenza internazionale del grano.

Per la facoltà consentita dall'art. 42 delle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato ed in conformità di deliberazione al riguardo adottata dal Consiglio dei Ministri, alle cennate occorrenze si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che il riferente ha l'onore di rassegnare alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1930-31 sono disponibili lire 35.857.000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. 217 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1930-31, è autorizzata una 6ª prelevazione nella somma di L. 3.407.000, da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sotto indicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 34 - Funzioni pubbliche e feste governative . . . . L. 150.000

Cap. n. 269-*bis* (di nuova istituzione) - Assegnazione straordinaria per rimborso all'Amministrazione militare marittima ed a quella delle Ferrovie dello Stato del controvalore di combustibili forniti per la crociera degli Avanguardisti del 1930, e per il Periplo Virgiliano » 237.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 61-*bis* (di nuova istituzione) - Assegnazione straordinaria per l'assetto della sede del Regio consolato generale in Shanghai . L. 400.000

Cap. n. 63-*bis* (di nuova istituzione) - Assegnazione staordinaria per l'invio di una Missione italiana ad Addis-Abeba per l'incoronazione di S. M. l'Imperatore d'Etiopia . . . » 500.000

Cap. n. 75 (aggiunto - in conto competenza) - Spese per l'acquisto o la costruzione e l'arredamento di edifici ad uso di sede di Regie rappresentanze diplomatiche all'estero, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n 81 (aggiunto - in conto competenza) - Sovvenzioni ad istituzioni all'estero . . L. 600.000

Ministero dell'educazione nazionale:

Cap. n. 76 - Spese per il funzionamento dei Regi osservatori, ecc. - Contributo dello Stato per il funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, ecc. . . . . L. 570.000

Cap. n. 155-v (di nuova istituzione) - Assegnazione straordinaria per lavori di esplorazione e di assetto della necropoli romana scoperta nell'Isola Sacra . . . . » 100.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 31 - Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc. - Sussidi diversi di pubblica beneficenza, ecc. . . . . L. 200.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. n. 63-*bis* (di nuova istituzione) - Contributo dello Stato all'Istituto internazionale di agricoltura per le spese della Conferenza preparatoria della 2ª Conferenza internazionale del grano . . . . L. 150.000

Totale . . . L. 3.407.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 302, *foglio* 33. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1772.**

REGIO DECRETO 23 ottobre 1930, n. **1450.**

Erezione in ente morale della Fondazione « Alessandro Volta », ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda presentata da S. E. il Presidente della Reale Accademia d'Italia intesa ad ottenere il riconoscimento giuridico e l'approvazione del relativo statuto della « Fondazione Alessandro Volta » la quale, con lo scopo di conseguire fini perpetui di alta cultura, sorge per iniziativa della Società italiana Edison di elettricità e funzionerà appoggiata alla Reale Accademia d'Italia;

Visto lo statuto organico presentato per la Nostra approvazione;

Vista la deliberazione del Consiglio accademico della Reale Accademia d'Italia in data 30 luglio 1930-VIII;

Viste le attuali disposizioni in materia;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi, da ritenersi qui integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Fondazione « Alessandro Volta » è eretta in ente morale.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico in data 30 luglio 1930-VIII, composto di n. 8 articoli.
Detto statuto sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 302, *foglio* 34. — FERZI.

Statuto della « Fondazione Alessandro Volta ».

Art. 1.

E' istituita, per iniziativa della Società generale italiana Edison di elettricità, una « Fondazione Alessandro Volta ».
La Fondazione, annessa alla Reale Accademia d'Italia, ha le finalità di cui al presente statuto.

Art. 2.

Il governo e l'amministrazione della Fondazione spettano al Consiglio accademico dell'Accademia d'Italia, cui, a tali effetti, viene aggregato un rappresentante della Società generale italiana Edison di elettricità, nominato annualmente dal Consiglio di amministrazione della predetta Società, o, in caso di scioglimento di quest'ultima, dal direttore della Regia scuola di ingegneria di Milano.
Tale rappresentante ha in seno al Consiglio accademico dell'Accademia d'Italia gli stessi poteri degli altri componenti il Consiglio stesso.

Art. 3.

Il patrimonio iniziale della Fondazione, secondo la donazione fatta dalla Società Edison, è costituito dalla somma di L. 8.100.000 nominali di consolidato cinque per cento, da intestarsi alla Fondazione.
Il reddito del patrimonio deve essere esclusivamente destinato al raggiungimento dei fini della Fondazione. Il reddito eventualmente non erogato viene a portarsi in aumento al patrimonio ed investito in cartelle nominative del consolidato cinque per cento.

Art. 4.

La metà almeno del reddito del patrimonio è riservato per le spese inerenti a riunioni annuali di scienziati e di studiosi, da indirsi secondo le norme del presente statuto, eventualmente integrate con uno speciale regolamento da approvarsi dal Consiglio della Fondazione.

Art. 5.

In ciascuna delle riunioni di cui all'articolo precedente viene discusso un solo argomento, stabilito dal Consiglio della Fondazione almeno un anno prima, tenendo conto delle proposte che fossero pervenute da parte sia della Classe dell'Accademia d'Italia, competente per ragioni di materia e all'uopo convocata in apposita adunanza, sia dai seguenti istituti: Reale Accademia dei Lincei; Reale Istituto lombardo di scienze e lettere; Reale Istituto veneto di scienze, lettere ed arti; Reale Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna; Società Reale di Napoli; Reale Accademia di scienze, lettere ed arti di Padova; Reale Accademia di scienze, lettere e belle arti di Palermo; Reale Accademia delle scienze di Torino.

Art. 6.

L'argomento da discutersi nella prima riunione che sarà tenuta e, successivamente ogni biennio, deve riflettere materie che rientrano nella speciale competenza della Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali dell'Accademia d'Italia.
Per le riunioni degli anni intermedi, saranno invece stabiliti temi riguardanti, per turno, materie di competenza delle altre Classi dell'Accademia stessa nell'ordine seguente: Classe scienze morali e storiche, Classe lettere, Classe arti.

Art. 7.

Alle riunioni di cui agli articoli precedenti, sono invitati personalmente scienziati e studiosi italiani e stranieri, venuti in chiara fama per sapere e dottrina intorno all'argomento da discutersi e scelti dal Consiglio della Fondazione, su proposta della competente Classe dell'Accademia e degli Istituti indicati nell'art. 5.
Gli invitati sono esonerati da ogni spesa.
Le riunioni si svolgono in località del Regno fissate in precedenza, volta per volta, dal Consiglio della Fondazione tra le più famose per la loro storia e per le loro bellezze naturali ed artistiche.

Art. 8.

La parte del reddito della Fondazione, rimasta disponibile, viene erogata secondo un programma annualmente stabilito dal Consiglio, per il conseguimento dei seguenti scopi:

a) borse di perfezionamento per laureati e studiosi italiani nelle materie di competenza della Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali;
b) viaggi di istruzione per scopi attinenti alle materie predette;
c) borse di perfezionamento e viaggi d'istruzione come alle lettere *a*) e *b*), per materie di competenza delle altre Classi;
d) missioni italiane intese a risolvere o contribuire alla risoluzione di problemi storici e di scienze naturali;
e) premi agli inventori e agli scopritori di importanti leggi scientifiche o di nuovi processi tecnico-scientifici, e, subordinatamente, a letterati e ad artisti di fama mondiale, sempre con preferenza agli italiani; ed, in genere, per gli altri scopi culturali previsti dall'art. 1 dello statuto della

Reale Accademia d'Italia, approvato con il R. decreto 4 febbraio 1929, n. 164, fatta eccezione dei comma *e*) e *g*) dell'articolo stesso.

Benito Mussolini - Giulio Aristide Sartorio - G. Motta - Giunta, teste - *Guido Beer,* teste - *Vincenzo Corsini.*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1773.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 settembre 1930, n. 1457.

Modifiche al R. decreto-legge 6 settembre 1928, n. 2624, concernente i corsi speciali di pilotaggio e di osservazione aerea.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 6 settembre 1928, n. 2624, che approva le norme per i corsi speciali di pilotaggio aereo e di osservazione aerea;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto necessario ed urgente apportare alcune varianti alle norme riguardanti i suaccennati corsi speciali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina, per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 3 delle norme concernenti i corsi speciali di pilotaggio e di osservazione aerea approvato con R. decreto-legge 6 settembre 1928, n. 2624, è sostituito dal seguente:

« Ai corsi speciali d'istruzione di pilotaggio aereo di cui alla lettera *a*) del precedente articolo, possono essere ammessi, a loro domanda, i giovani, cittadini italiani celibi, che abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 20° alla data stabilita dal bando relativo, se aspiranti alla nomina a sergente; abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 26° alla data stabilita dal bando relativo, purchè non abbiano soddisfatto agli obblighi di leva per aver regolarmente ottenuto il ritardo nella prestazione del servizio militare per ragioni di studio o per altri motivi legali, se aspiranti alla nomina ad ufficiale di complemento.

« I giovani suddetti, oltre al possesso dei requisiti fisici per lo speciale servizio aeronavigante da comprovarsi mediante visita psicofisiologica presso gli istituti medico-legali per l'Aeronautica e di quelli morali da comprovarsi con la documentazione indicata di volta in volta col bando di ammissione, dovranno essere provvisti almeno del passaggio all'ultimo corso di una scuola media di grado superiore — o da ritenersi assimilata a giudizio del Ministero dell'aeronautica — governativa o pareggiata, se aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento; del certificato di compimento, con successo, di almeno un anno di corso di una scuola media di grado inferiore governativa o pareggiata, se aspiranti alla nomina a sergente ».

Art. 2.

L'art. 4 delle suddette norme è sostituito dal seguente:

« I giovani ammessi ai corsi speciali di istruzione di pilotaggio saranno subito assunti in servizio militare nella Regia aeronautica e vi compiranno la ferma normale di leva (18 mesi), la quale peraltro decorrerà dall'invio al corso d'istruzione di pilotaggio presso le apposite scuole, previo un corso preparatorio della durata di tre mesi.

« L'ammissione ai corsi speciali di istruzione di pilotaggio importa la rinuncia a qualsiasi titolo a ferma minima o a ferma riducibile o comunque a riduzione di servizio che gli aspiranti possano eventualmente vantare a senso delle leggi sul reclutamento ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 13 delle suddette norme è sostituito dal seguente:

« I sottotenenti di complemento ed i sergenti piloti militari reclutati ai sensi dell'art. 3 delle presenti norme, saranno congedati al termine della ferma indicata nell'art. 4 delle norme stesse ».

Art. 4.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano anche nei confronti dei sottufficiali piloti provenienti dai corsi speciali di pilotaggio aereo già indetti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BALBO — GAZZERA — SIRIANNI — MOSCONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 302, *foglio* 41. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1774.

RELAZIONE e R. DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1930, n. 1459.

Disposizioni penali in materia di società commerciali.

Relazione di S. E. il Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, a S. M. il Re, in udienza del 30 ottobre 1930-IX, sul decreto concernente disposizioni penali in materia di società commerciali.

SIRE,

Mentre il Governo della Maestà Vostra si accinge a chiedere al Parlamento Nazionale l'autorizzazione a pubblicare separatamente libri e titoli del nuovo codice di commercio, la cui riforma venne già consentita con legge 30 dicembre 1923, n. 2814, per modo che sia possibile affrettare la revisione delle norme relative alle società

commerciali, è apparso imprescindibile procedere senza indugio al riordinamento delle disposizioni penali riguardanti l'attività degli organi delle anzidette società.

Il rinnovamento delle leggi relative alle società commerciali è una esigenza avvertita da quasi tutti gli Stati. Anche quelli che hanno una legislazione relativamente recente, come per esempio l'Inghilterra, dove la legge sulle società per azioni è del 1917, avvertono il bisogno di rinnovarla. Progetti di riforma sono in corso nella Svizzera, nella Spagna, in Ungheria, e da ultimo in Germania, mentre altri Stati, come l'Olanda, la Polonia, la Lituania, ecc. hanno recentemente emanato nuove leggi sulle società commerciali.

Questo movimento quasi generale ha forse la sua causa principale nella profonda trasformazione della struttura economica, verificatasi in questi ultimi anni, per cui le leggi del periodo prebellico si mostrano dovunque insufficienti a disciplinare adeguatamente i rapporti più complessi della vita economica odierna. Si pensi, infatti, alle nuove forme di stretti collegamenti che, intrecciandosi sempre più saldamente, moltiplicano le interferenze nello svolgimento delle attività delle aziende. Questo fenomeno di vaste concentrazioni, che importa necessario coordinamento di sforzi, rende doverosa in tutti una più rigida disciplina, nell'interesse della Nazione, che è sempre maggiormente coinvolto nello sviluppo di queste larghe reti di aziende collegate.

All'antica concezione nettamente individualistica della economia deve pertanto essere sostituita una concezione economica di carattere sociale, la quale, non può essere senza influenza sulle concezioni giuridiche e quindi sulla disciplina legislativa.

Una riforma completa e organica della legislazione sulle società commerciali ha già formato oggetto di lunghi studi preparatori, e forse sarebbe già attuata, se non fosse stata connessa con la riforma dell'intero codice di commercio, che è compresa nel programma di rinnovamento generale della nostra legislazione, che il Governo Fascista va attuando.

Ma intanto è necessario che nuove disposizioni penali sostituiscano prontamente quelle dettate nel vecchio codice.

Una esperienza di ormai quasi un cinquantennio ha dimostrata l'assoluta insufficienza delle sanzioni penali ora in vigore per le azioni delittuose di coloro che hanno nelle proprie mani il delicatissimo meccanismo delle società commerciali. Fatti gravissimi, generatori di danni ingenti per numerose cerchie di cittadini e capaci di turbare profondamente la compagine economica della Nazione sono puniti con semplici pene pecuniarie, di tenuissima entità.

La straordinaria mitezza del codice non trova spiegazione che nella concezione nettamente individualistica, che ne informa le disposizioni. Questa concezione non fa vedere, in materia di società, oltre la cerchia più o meno ristretta dei singoli individui, azionisti o creditori, e negli abusi o nelle scorrettezze commesse dai dirigenti non sa ravvisare se non fatti i quali incidono esclusivamente su interessi privati e che, come tali, unicamente sono puniti dalla legge. L'interesse dell'economia nazionale, che direttamente viene colpito da simili fatti delittuosi doveva sfuggire quasi completamente ai compilatori del codice.

Ma nella concezione del Fascismo, tutti i fenomeni economici devono essere riguardati dal punto di vista nazionale. Le società per azioni assorbono il risparmio nazionale; e quelli che dirigono le società amministrano non tanto capitali appartenenti a un numero più o meno limitato di individui singoli, quanto un capitale della Nazione. Le malversazioni e le dispersioni dei capitali delle società sono dispersione di ricchezza nazionale, che colpiscono direttamente la forza economica della Nazione e quindi la sua potenza.

Considerata sotto questo aspetto, che è essenziale, l'entità dei fatti delittuosi da reprimere si manifesta molto diversamente da quella che poteva apparire ai redattori del codice ed esige rigida repressione nell'interesse non tanto dei singoli, quanto in quello della difesa della stessa economia nazionale.

Il provvedimento che ho l'onore di sottoporre all'approvazione di Vostra Maestà attua questa repressione, col sostituire agli articoli 246, 247, 248, 249 e 250 del codice di commercio disposizioni ben diverse.

L'art. 247 punisce con una medesima pena fatti di gravità assai diversa, per cui, anche dal lato tecnico-legislativo, dava luogo alle critiche più fondate.

Il nuovo provvedimento opportunamente distingue le azioni delittuose secondo la loro gravità, stabilendo corrispondentemente le sanzioni.

Sono così puniti (art. 2) con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire diecimila a centomila:

1° i promotori, gli amministratori, i direttori, i sindaci e i liquidatori delle società commerciali, che, nelle relazioni o nelle comunicazioni fatte al pubblico o all'assemblea o nei bilanci, espongono fatti falsi sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono fraudolentemente in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime;

2° gli amministratori e i direttori che, in difetto del bilancio o in difformità del medesimo ovvero in base ad un bilancio falso, hanno riscosso o pagato dividendi o partecipazioni sotto qualunque forma per utili che non si sono realizzati o che non possono essere distribuiti.

Questi fatti si presentano come gravemente lesivi dell'economia pubblica, in quanto, facendo venir meno la fiducia del Paese sull'attività delle società commerciali, scuotono uno dei cardini fondamentali su cui poggia la struttura economica del Paese.

Le ipotesi prevedute nella nuova disposizione corrispondono sostanzialmente a quelle contemplate nei numeri 1 e 2 dell'art. 247 del codice; ma la loro formulazione è resa più precisa e, nel tempo stesso, più comprensiva. Rientra così nelle previsioni del detto articolo anche la ipotesi delittuosa che il codice vigente contemplava a parte nell'art. 246, e cioè il fatto di coloro che, simulando o asserendo falsamente l'esistenza di sottoscrizioni o di versamenti ad una società per azioni, o annunciando al pubblico come addette alla società persone che non vi appartengono, ovvero commettendo altre simulazioni, hanno ottenuto e tentato di ottenere sottoscrizioni o versamenti. Costituiscono queste, in realtà, false asserzioni relative alla costituzione delle società, che sono appunto represse dal n. 1 dell'art. 2. Naturalmente qualsiasi altro fatto diverso da quello ora enunciato, con cui mediante artifizi o raggiri si ingannasse o si sorprendesse la buona fede altrui, ricadrebbe nella figura generale della truffa, repressa dal codice penale.

Con pena minore (art. 3) ma pur sempre severa, e cioè con la reclusione fino ad un anno, e con la multa da lire mille a diecimila sono puniti gli altri fatti delittuosi che attualmente sono enumerati nei numeri 3, 4, 5 e 6 dell'art. 247 del codice di commercio. Si sono però aggiunte due nuove ipotesi delittuose non contemplate nella legge vigente e cioè quella della violazione dell'obbligo imposto agli amministratori dall'art. 159 del codice di commercio di convocare l'assemblea, quando i soci che rappresentino un quinto del capitale sociale ne abbiano fatto formale richiesta, e quella di inosservanza dell'obbligo di prestare cauzione, in conformità dell'art. 123 del codice di commercio, entro 30 giorni dacchè hanno avuto notizia della nomina.

Con questa ultima disposizione viene fissato un termine preciso, che manca nel codice, per la prestazione della cauzione. Entro tale termine colui che sia nominato amministratore, qualora naturalmente non declini l'ufficio, deve adempiere all'obbligo impostogli dalla legge.

Pure con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire mille a diecimila sono puniti i sindaci che nei casi indicati nel n. 2 dell'art. 2 e nei numeri 1, 2, 3 e 4 della prima parte dell'art. 3 non hanno adempiuto agli obblighi che ad essi incombono per legge. Anche questa ipotesi di reato corrisponde a quanto era preveduto nell'ultimo comma dell'art. 247 del codice.

La disposizione dell'art. 248 del codice, che commina penalità per lo stesso deposito dell'atto costitutivo o dello statuto, delle attuazioni mensili e dei bilanci, trova riscontro nell'art. 7 del nuovo provvedimento, il quale contempla però in modo più generale la omissione o il ritardo di depositi di atti, di pubblicazioni o di comunicazioni di qualsiasi genere, imposti dalla legge, e commina per tale reato la pena dell'ammenda da lire mille a lire diecimila. La più ampia formulazione della disposizione ha quindi reso superflua la riproduzione dell'art. 249 del codice.

L'ultimo comma dell'art. 7 coordina l'art. 177 del codice di commercio con quanto è stabilito nell'art. 12 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, contenente norme per la tutela del risparmio.

Le trasgressioni contemplate nell'art. 250 del codice trovano la loro repressione nell'art. 8 del nuovo provvedimento che le punisce con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

L'unito decreto contiene inoltre disposizioni nuove che non hanno riscontro in quelle preesistenti. Esse sono contenute negli articoli 5, 6, 9 e 10.

L'art. 5 commina le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire duemila a ventimila agli amministratori che, per procurare a sè o ad altri un profitto con danno della società, diffondendo false notizie o con altri mezzi fraudolenti, producono sul pubblico mercato o sulle borse di commercio un aumento o una diminuzione del valore delle azioni della società o di altri titoli ad essa appartenenti. Si tratta, come è evidente, di una forma di aggiotaggio che meritava di essere contemplata e repressa.

Notevole è poi la disposizione dell'art. 6 che punisce con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire duemila a ventimila gli amministratori e direttori generali che contraggono prestiti sotto qualsiasi forma, sia direttamente, sia per interposta persona, con la società che amministrano o con una società che essa controlla o da cui essa sia controllata o che si fanno da una di tali società prestare garanzia per debiti propri.

Non occorre mettere in rilievo la importanza della disposizione che, tra l'altro, può valere anche a reprimere il fatto più volte verificatosi di amministratori i quali, piuttosto che occuparsi, come

è loro dovere, degli affari della società, hanno tentato speculazioni per proprio conto con i fondi di questa, nascondendo tuttavia la delittuosa conversione a proprio profitto del danaro altrui, sotto la forma di prestiti fatti loro dalla società, alla quale naturalmente riversavano poi le perdite delle speculazioni andate a male, mentre quelle fruttuose consideravano come fatte personalmente.

La disposizione tiene conto tuttavia delle particolari esigenze delle aziende di credito, rispetto alle quali non era possibile imporre che i più forti gruppi di industrie che fanno capo all'azienda e dei quali i rappresentanti sogliono perciò far parte del Consiglio di amministrazione, si rivolgessero per i propri bisogni, piuttosto che all'azienda di credito a cui sono legate, ad altre aziende diverse e forse concorrenti. Il divieto non poteva perciò essere mantenuto in modo così rigido e generale, ma doveva essere limitato a quegli amministratori che hanno la firma sociale, mentre per gli altri, che molto spesso sono i titolari o i rappresentanti di gruppi industriali, clienti abituali dell'azienda, le operazioni di credito sono consentite, purchè di volta in volta autorizzate dal Consiglio di amministrazione.

La sanzione stabilita con l'art. 6 non può avere, naturalmente, effetto retroattivo; rimane quindi esclusa la sua applicazione al caso di prestiti contratti o di garanzie prestate in tempo anteriore.

Gli articoli 9 e 10 riguardano più particolarmente i sindaci. La loro funzione di controllo costituisce la garanzia della corretta amministrazione sociale. La necessità di rafforzare questa funzione di controllo impone di considerare come inadatti alla funzione coloro che abbiano dimostrato di non esercitarla con rettitudine. Perciò dispone l'art. 10 che qualsiasi condanna alla pena della reclusione pronunziata a carico di sindaci per fatti inerenti al loro ufficio importa incapacità ad esercitare uffici direttivi e amministrativi presso qualsivoglia società per un periodo di dieci anni.

Questa è disposizione generale a tutti coloro che esercitano la funzione di sindaco. Ma per quelli che, come professionisti, siano iscritti in un albo professionale, l'inadempimento dei doveri dell'ufficio di sindaco, costituisce inadempimento dei doveri di professionista e quindi deve dare luogo a giudizio disciplinare da parte dei competenti organi, anche se l'inadempimento medesimo non abbia rivestito carattere di reato punito con la reclusione.

D'altro canto, la funzione di controllo che il sindaco è chiamato ad esercitare, lo porta a conoscenza di fatti e di documenti interessanti la società. Suo dovere imprescindibile è il riserbo su quanto conosca per ragioni del suo ufficio. La violazione di questo dovere è punita nell'art. 9.

SIRE,

Il provvedimento sottoposto all'Augusta firma della Maestà Vostra apresterà le armi necessarie per reprimere con efficacia forme delittuose di attività, che portano la sfiducia e il discredito nel vasto campo della produzione industriale e commerciale, con grave pregiudizio dell'assetto economico della Nazione. Le norme proposte corrispondono al nuovo clima di sana disciplina che il Governo Fascista ha voluto in ogni campo introdurre e corrispondono altresì a quei criteri di più rigida repressione dei reati ai quali si ispira il nuovo codice penale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 246, 247, 248, 249 e 250 del codice di commercio;

Ritenuta la necessità e l'assoluta urgenza di modificare le disposizioni penali in materia di società commerciali;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 246, 247, 248, 249 e 250 del codice di commercio sono sostituiti dalle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

Sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire diecimila a centomila:

1° i promotori, gli amministratori, i direttori, i sindaci e liquidatori delle società commerciali, che, nelle relazioni o comunicazioni fatte al pubblico o alla assemblea o nei bilanci, espongono fatti falsi sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono fraudolentemente in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime;

2° gli amministratori e i direttori che, in difetto del bilancio o in difformità del medesimo ovvero in base ad un bilancio falso, hanno riscosso o pagato dividendi o partecipazioni sotto qualunque forma per utili che non si sono realizzati o che non possono essere distribuiti.

Art. 3.

Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire mille a diecimila:

1° gli amministratori e i direttori che hanno emesso azioni per somma minore del loro valore nominale, acquistato azioni della società contrariamente alle disposizioni dell'art. 144 del codice di commercio o accordato anticipazioni sopra azioni della società; o emesso obbligazioni in violazione della disposizione della prima parte dell'art. 172 del codice medesimo;

2° gli amministratori e i direttori che hanno eseguita una riduzione di capitale o una fusione di società, violando le disposizioni degli articoli 101 e 195 del codice di commercio;

3° gli amministratori e i direttori delle società di assicurazione sulla vita che hanno violato le disposizioni dell'art. 145 del codice di commercio;

4° i liquidatori che hanno ripartito l'attivo sociale tra i soci, contro le disposizioni dell'art. 201 del codice di commercio.

Alla stessa pena soggiacciono gli amministratori:

1° che non hanno convocato l'assemblea nel caso previsto dall'art. 159 del codice di commercio;

2° che non hanno prestata la cauzione prevista dall'art. 123 del codice di commercio entro 30 giorni dacchè hanno avuto notizia della nomina.

Art. 4.

Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire mille a diecimila i sindaci che nei casi indicati nel n. 2 dell'art. 2 e nei numeri 1, 2, 3 e 4 della prima parte dell'art. 3 non hanno adempiuto gli obblighi che ad essi incombono per legge.

Art. 5.

Gli amministratori che, per procurare a sè o ad altri un profitto con danno della società, diffondendo false notizie o con altri mezzi fraudolenti, producono sul pubblico mercato o sulle borse di commercio un aumento o una diminuzione del valore delle azioni della società o di altri titoli ad essa appartenenti, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duemila a ventimila.

Art. 6.

Gli amministratori e i direttori generali che contraggono prestiti sotto qualsiasi forma, sia direttamente, sia per interposta persona con la società che amministrano o con una società che essa controlla o da cui essa sia controllata o che

si fanno da una di tali società prestare garanzia per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire duemila a ventimila.

La disposizione non si applica agli amministratori delle società che hanno per principale oggetto l'esercizio del credito, semprechè essi non abbiano la firma, anche congiuntamente con altri, della società e che le operazioni previste nella prima parte di questo articolo siano state nei singoli casi autorizzate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

E' punito con l'ammenda da lire mille a diecimila chi, essendo obbligato per legge ad eseguire o a fare eseguire depositi di atti, pubblicazioni o comunicazioni presso qualsivoglia ufficio, omette di eseguirli o di farli eseguire nei termini stabiliti, o li esegue in modo incompiuto.

Il deposito di cui all'art. 177 del codice di commercio deve essere eseguito ogni bimestre nei quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun bimestre.

Art. 8.

E' punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila chi contravviene alle disposizioni degli articoli 104, 155, 165, 198 e dei due primi capoversi dell'art. 172 del codice di commercio.

Art. 9.

Il sindaco che senza giustificato motivo dà notizia di fatti o di documenti di cui è venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio ovvero se ne serve a proprio o altrui profitto è punito a querela della società con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire mille a diecimila.

Art. 10.

La condanna alla pena della reclusione pronunciata a carico dei sindaci per fatti inerenti al loro ufficio importa incapacità ad esercitare uffici direttivi e amministrativi presso qualsivoglia società per un periodo di dieci anni.

Anche quando non è intervenuta condanna alla reclusione, se il sindaco è iscritto in un albo professionale l'accertamento in sede civile o penale di fatti che costituiscono inadempimento dei doveri del suo ufficio deve essere seguito da giudizio disciplinare a suo carico. La pena disciplinare non può mai essere inferiore alla sospensione dall'esercizio della professione per un anno ed importa incapacità ad esercitare uffici direttivi e amministrativi presso qualsivoglia società per un periodo di cinque anni.

A tale effetto di ogni sentenza civile o penale pronunciata a carico di un sindaco di società commerciale sarà data comunicazione d'ufficio all'organo che esercita la funzione disciplinare sugli iscritti nell'albo a cui il sindaco appartiene.

Art. 11.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1930 - Anno IX
Atti del Governo, registro 302, foglio 43. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1775.

REGIO DECRETO 28 agosto 1930, n. 1435.

Modificazioni al regolamento per l'applicazione dell'imposta di cura nel territorio della Stazione di cura di Rimini.

N. 1435. R. decreto 28 agosto 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, vengono apportate alcune modificazioni al regolamento per l'applicazione dell'imposta di cura nel territorio della Stazione di cura, soggiorno o turismo di Rimini.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1930 - Anno IX

Numero di pubblicazione 1776.

REGIO DECRETO 26 settembre 1930, n. 1438.

Approvazione del nuovo statuto della « Fondazione Capitano Stanislao Miceli » destinata a favore del 9° reggimento artiglieria da campagna.

N. 1438. R. decreto 26 settembre 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, viene approvato il nuovo statuto della « Fondazione Capitano Stanislao Miceli » eretta in ente morale con R. decreto 21 novembre 1929, n. 2085, e destinata a favore del 9° reggimento artiglieria da campagna.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1930 - Anno IX

Numero di pubblicazione 1777.

REGIO DECRETO 26 settembre 1930, n. 1443.

Erezione in ente morale dell'Istituto di cultura polacca « Attilio Begey », in Torino.

N. 1443. R. decreto 26 settembre 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto di cultura polacca « Attilio Begey », in Torino, viene eretto in ente morale, e ne è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1930 - Anno IX

Numero di pubblicazione 1778.

REGIO DECRETO 2 ottobre 1930, n. 1444.

Autorizzazione al Patronato scolastico di Barge ad accettare un lascito.

N. 1444. R. decreto 2 ottobre 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Patronato scolastico di Barge viene autorizzato ad accettare il lascito disposto in suo favore con testamento in data 20 agosto

1923 dal signor Francesco Gottardo, e constistente nella somma capitale di L. 20.135,69 uguale alla sesta parte del suo patrimonio.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1930 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione 1779.

REGIO DECRETO 2 ottobre 1930, n. 1445.
Autorizzazione al Patronato scolastico di Palmanova ad accettare un lascito.

N. 1445. R. decreto 2 ottobre 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Patronato scolastico di Palmanova viene autorizzato ad accettare il lascito disposto in suo favore dal cav. dott. Ascanio Tami con testamento in data 15 marzo 1928, e consistente nella somma capitale di L. 10.000.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1930 - *Anno IX*

REGIO DECRETO 18 settembre 1930.
Sostituzione del liquidatore del Consorzio operaio metallurgico italiano in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1923, n. 1581, modificato dal R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1783, contenente norme sull'ordinamento del Consorzio operaio metallurgico italiano, con sede in Roma;
Visto il R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2139, che dichiara sciolto il predetto Consorzio e ne nomina il collegio dei liquidatori;
Visto il R. decreto 5 dicembre 1926, n. 1781, con il quale il rag. Ottavio Bertini è nominato liquidatore del Consorzio predetto in sostituzione del collegio dei liquidatori;
Ritenuto che il rag. Ottavio Bertini ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica conferitagli, e che pertanto è necessario provvedere alla sua sostituzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il rag. Celeste Guadagnini è nominato liquidatore del Consorzio operaio metallurgico italiano, con sede in Roma, in sostituzione del rag. Ottavio Bertini, dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Bottai.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1930 - *Anno VIII*
Registro n. 2 *Corporazioni, foglio* 126. — Bettazzi.

(6401)

REGIO DECRETO 17 ottobre 1930.
Dimissioni di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 28 aprile 1925, col quale fra gli altri, venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino il sig. Cacciatore Antonio;
Visto l'atto in data 29 agosto 1930 col quale il predetto agente di cambio ha rassegnate le dimissioni dalla carica;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal 29 agosto 1930 sono accettate le dimissioni del signor Cacciatore Antonio da agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Mosconi.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1930 - *Anno IX*
Registro n. 9 *Finanze, foglio n.* 314.

(6411)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 10 novembre 1930.
Nomina di quattro ispettori del Partito Nazionale Fascista.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Veduto l'art. 4 dello statuto del Partito Nazionale Fascista, approvato con R. decreto 20 dicembre 1929-VIII, n. 2137;
Sulla proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decreta:

Sono nominati ispettori del Partito Nazionale Fascista per il periodo di tre anni, a decorrere dalla data del presente decreto:

l'on. Fernando Bartolini,
l'on. Mario Barenghi,
l'on. Pietro De Francisci,
Giuseppe Mastromattei.

Il Segretario del Partito Nazionale Fascista è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 novembre 1930 - Anno IX

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
Mussolini.

(6416)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1930.
Nuove norme concernenti l'impianto e l'esercizio degli ascensori in servizio privato.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 20 del regolamento per l'impianto ed esercizio degli ascensori pel trasporto, in servizio privato, di persone o di merci accompagnate da persone, approvato con R. decreto del 23 giugno 1927, n. 1404;
Visti gli articoli 74 del R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440, che reca nuove disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio, e sulla contabilità generale dello Stato, e 610 e 621 del relativo regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 824;
Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1928, registrato alla Corte dei conti addì 20 luglio 1928, registro 15, foglio n. 347;
Ad integrazione delle norme stabilite nel predetto decreto Ministeriale;

Decreta:

Articolo unico.

Gli stampati dei bollettari sono soggetti a rigoroso rendiconto e vengono forniti dal Ministero dei lavori pubblici alle Intendenze di finanza, sede di economato (decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 666, e decreto Ministeriale 13 dicembre 1927, *G. U.* n. 294 del 21 dicembre 1927) che ne rilasciano ricevuta.
Gli ingegneri del Genio civile trasmettono alle Intendenze delle Provincie di loro sede il conto giudiziale delle riscossioni, corredato delle matrici dei bollettari delle quietanze di Tesoreria e del conto di carico e scarico dei bollettari medesimi.
Le Intendenze riscontrano il conto delle riscossioni, lo corredano (quelle sede di economato) del conto di carico e scarico del magazziniere-economo, oppure (quelle non sedi di economato) dell'estratto del conto medesimo, e trasmettono entrambi i conti alla Direzione generale del Tesoro per l'ulteriore corso presso la Corte dei conti.

Roma, addì 11 settembre 1930 - Anno VIII

Il Ministro: Di Crollalanza.

(6462)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1930.
Nuove norme speciali tecniche per l'esportazione degli agrumi.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1272, con la quale fu istituito un marchio nazionale per l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli;
Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, convertito in legge con legge 20 maggio 1928, n. 1151, portante norme integrative della legge suindicata;
Visto il regolamento approvato con il R. decreto 17 novembre 1927, n. 2172;
Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, convertito in legge con legge 13 dicembre 1928, n. 2938, portante modifiche all'art. 15 della legge 23 giugno 1927, n. 1272;
Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, convertito in legge con legge 24 giugno 1929, n. 1170, portante norme per la rispedizione all'estero di prodotti ortofrutticoli;
Visto il decreto Ministeriale 1° dicembre 1928, con il quale furono approvate le norme speciali tecniche per l'esportazione degli agrumi, e i successivi decreti Ministeriali 4 maggio 1929 e 16 novembre 1929, con i quali furono modificate le norme predette;
Visto il decreto Ministeriale 6 dicembre 1928, con il quale furono fissate le norme per l'esportazione di arance in cassette « tipo regalo »;
Visto il decreto Ministeriale 10 dicembre 1928, con il quale fu esteso a tutti gli esportatori di agrumi l'obbligo dell'osservanza delle norme stabilite con il precitato decreto Ministeriale 1° dicembre 1928;
Visto il decreto Ministeriale 22 dicembre 1928, con il quale fu istituito il controllo preventivo su tutte le esportazioni di agrumi;
Considerata l'opportunità di rivedere e di modificare le norme speciali tecniche per l'esportazione agrumaria approvate con i decreti ministeriali su citati;
Sulla proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione;

Decreta:

NORME GENERALI.

Art. 1.

Gli esportatori autorizzati a termini della legge 23 giugno 1927, n. 1272, all'uso del marchio nazionale per l'esportazione dei limoni e delle arance di cui all'elenco che segue, sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel presente decreto.
L'osservanza di tali norme, ai sensi del R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 2938, è resa altresì obbligatoria, nei modi e limiti previsti dal presente decreto, indistintamente per tutte le spedizioni all'estero degli accennati prodotti ancorchè non coperti dal marchio nazionale.

Sicilia e Calabria.

Limoni.

Limoni primofiore (ottobre-novembre) - *Limoni* - *Limoni speciali* - *Lunari* - *Ricioppi* - *Verdelli* - *Lunari verdelli* - *Limoni per confetture* (Confectionery lemons).

Arance.

Arance bionde - *Arance ovali* - *Arance sanguinelle* (con venature rosse nella polpa) - *Arance sanguigne* (con evidenti pigmentazioni rosse sulla buccia) - *Arance doppio sanguigno* (con evidenti pigmentazioni rosse sulla buccia e con venature rosse nella polpa) - *Arance « Moro »* (forma tendente all'ovale con la parte opposta al peduncolo più ingrossata e con polpa sanguigna) - *Arance « Tarocco »* (forma tendente all'ovale e buccia fine) - *Arance amare* (Bitters).

Campania e Lazio.

Limoni.

Limoni di Maiori - *Limoni di Sorrento* - *Limoni di Fondi* - *Limoni per confetture* (Confectionery lemons).

Arance.

Arance di Sorrento - *Arance del Salernitano* - *Arance di Fondi* - *Arance amare* (Bitters).

Puglie.

Limoni.

Limoni di Rodi (1° taglio) - *Limoni di Rodi* (2° taglio).

Arance.

Arance di Rodi.

Art. 2.

NORME QUALITATIVE.

I frutti destinati all'esportazione devono presentare, salvo quanto è in particolare stabilito dalle norme di cui all'articolo successivo, caratteri di sufficiente conservabilità in rapporto alla durata del viaggio.

Ogni spedizione, comunque effettuata, non deve presentare più dell'1 % in numero di frutti scaldati, nè più dell'1 % in numero di frutti colpiti da marciume dovuto a cause occasionali (lesioni), escluso quello derivante da deficienze di carattere organico.

Quando non si tratti delle spedizioni in vagone alla rinfusa di cui all'art. 11, le percentuali di cui sopra s'intendono relative al contenuto di ogni singolo imballaggio.

E' vietata la esportazione di frutti gommati, colpiti dal gelo, asciutti internamente, commercialmente considerati immaturi o passati di maturità.

Art. 3.

CATEGORIE DI SELEZIONE.

Sono stabilite le seguenti categorie di selezione:

1. Limoni.

Sicilia e Calabria: « primissima », « prima », « seconda », « terza ».

Maiori, Sorrento e Fondi: « prima », « seconda », « terza », « quarta ».

Rodi Garganico: « prima », « seconda », « terza ».

Sono da intendersi di « *primissima* » per i limoni di Sicilia e di Calabria e di « *prima* » per i limoni di Maiori, di Sorrento, di Fondi e di Rodi Garganico, i frutti di una sola varietà, di forma regolare, di bell'aspetto e di colore normale, di buona conservabilità, commercialmente considerati esenti da cocciniglie, esenti da lesioni. Sono tollerate piccole macchie di ruggine o lievi rugosità o lievi rameggiature tali da non pregiudicare l'apparenza dei frutti, a condizione che lo stesso frutto non presenti più d'uno di tali difetti.

Sono da intendersi di « *prima* » per i limoni di Sicilia e di Calabria e di « *seconda* » per i limoni di Maiori, di Sorrento, di Fondi e di Rodi Garganico, i frutti di una sola varietà, di forma non assolutamente regolare, di aspetto e di colore normali, di buona conservabilità, commercialmente considerati esenti da cocciniglie. Sono tollerate scorza un po' rugosa o macchie di ruggine non estese oltre un terzo della base dell'umbone (collare) o del peduncolo, o rameggiature od altri lievi difetti visibili, tali da non pregiudicare sensibilmente l'apparenza dei frutti, a condizione che lo stesso frutto non presenti più d'uno di tali difetti.

Sono da intendersi di « *seconda* » per i limoni di Sicilia e di Calabria e di « *terza* » per i limoni di Maiori, di Sorrento e di Fondi, i frutti di una sola varietà, di aspetto e di colore normali, di forma non troppo irregolare, commercialmente considerati esenti da cocciniglie. Sono tollerate scorza rugosa, lievi protuberanze, macchie di ruggine non estese oltre due terzi della base dell'umbone (collare) o del peduncolo, rameggiature o lesioni od altri lievi difetti visibili, tali da non pregiudicare troppo l'apparenza dei frutti e da non menomarne la resistenza e la conservabilità durante il viaggio.

Sono da intendersi di « *terza* » per i limoni di Sicilia, di Calabria e di Rodi Garganico e di « *quarta* » per i limoni di Maiori, di Sorrento e di Fondi, i frutti di una sola varietà che, pur non rientrando nelle categorie precedenti, rispondano alle norme qualitative di cui all'art. 2.

2. Arance.

Sicilia e Calabria: « primissima », « prima », « seconda », « terza ».

Sorrento, Salernitano, Fondi: « prima », « seconda », « terza ».

Rodi Garganico: « prima », « seconda », « terza ».

Sono da intendersi di « *primissima* » per le arance di Sicilia e di Calabria e di « *prima* » per le arance di Sorrento, del Salernitano, di Fondi e di Rodi Garganico, i frutti di una sola varietà, perfetti, di forma regolare, a scorza non rugosa o leggermente rugosa, di colore normale, di buona conservabilità, commercialmente considerati esenti da cocciniglie ed esenti da lesioni e da difetti.

Sono da intendersi di « *prima* » per le arance di Sicilia e di Calabria e di « *seconda* » per le arance di Sorrento, del Salernitano, di Fondi e di Rodi Garganico, i frutti di una sola varietà, non assolutamente perfetti, con scorza rugosa, di colore anche più pallido del normale, di buona conservabilità, commercialmente considerati esenti da cocciniglie ed esenti da lesioni. Sono tollerati lievi difetti che non pregiudichino l'apparenza del frutto.

Sono da intendersi di « *seconda* » per le arance di Sicilia e di Calabria i frutti di una sola varietà, con scorza grossa e rugosa, commercialmente considerati esenti da cocciniglie e da lesioni che ne pregiudichino la resistenza e la conservabilità durante il viaggio.

Sono da intendersi di « *terza* » per le arance di Sicilia, di Calabria, di Sorrento, del Salernitano, di Fondi e di Rodi Garganico, i frutti che, non rientrando nelle categorie precedenti, rispondano però alle norme qualitative di cui all'art. 2.

Art. 4.

USO DELLE QUALIFICHE.

Tutti gli esportatori possono fare uso delle qualifiche di cui alle categorie di selezione stabilite all'art. 3, purchè i frutti abbiano i requisiti prescritti per le singole categorie. Però, per gli esportatori autorizzati all'uso del marchio nazionale, l'adozione delle qualifiche di « primissima », « prima » e « seconda » per i limoni e le arance di Sicilia e di Calabria, di « prima », « seconda » e « terza » per i limoni di Maiori, di Sorrento e di Fondi, e di « prima » e « seconda » per le arance di Sorrento, del Salernitano e di Fondi nonchè per i limoni, e le arance di Rodi Garganico, rende obbligatoria l'apposizione del marchio nazionale.

L'uso delle qualifiche di selezione su stabilite è obbligatorio, indistintamente per tutti gli esportatori, per le spedizioni di arance « Moro » e di arance « Tarocco ».

ESPORTAZIONE IN CASSE E CASSETTE.

Art. 5.

PEZZATURE - TIPI, DIMENSIONI E PESI LORDI MINIMI DELLE CASSE E CASSETTE - PESI MINIMI DEI SINGOLI FRUTTI.

Le pezzature, i tipi, le dimensioni e i pesi lordi minimi delle casse e cassette e il peso minimo dei singoli frutti sono stabiliti come segue:

Limoni di Sicilia e di Calabria.

Limoni primofiore - Limoni - Limoni speciali - Lunari.

Pezzature e tipi delle casse e cassette	Lunghezza delle casse e cassette cm.	Dimensioni delle testate delle casse e cassette (larghezza e altezza) cm.
Cassa da 270 frutti	68 –	33 – × 29 –
» » 300 » (box)	68 –	32 – × 27 –
» » 300 » (large box)	71 –	33 – × 29 –
» » 300 » «uso Inghilterra» (case)	74 –	34 – × 30 –
» » 300 » «uso Inghilterra» (extra large case)	76.5	36.5 × 31 –
» » 300 » «uso Inghilterra» (extra extra large case)	80 –	37 – × 32 –
» » 360 »	67 –	33 – × 26 –
» » 420 »	68 –	32 – × 25 –
» » 490 »	68 –	32 – × 27 –
Cassetta da 150 frutti (half box)	68 –	32 – × 13.5 –
» » 150 » «uso Inghilterra» (half case)	74 –	34 – × 15 –
» » 150 » «uso Inghilterra» (half extra large case)	76.5	36.5 × 16 –
» » 150 » «uso Inghilterra» (half extra extra large case)	80 –	37 – × 16 –

Ricioppi: Verdelli - Lunari verdelli.

Pezzature e tipi delle casse e cassette	Lunghezza delle casse e cassette cm.	Dimensioni delle testate delle casse e cassette (larghezza e altezza) cm.
Cassa da 270 frutti	67 –	32 – × 28 –
» » 300 » (box)	67 –	31.5 × 26.5
» » 300 » (large box)	70 –	32 – × 28 –
» » 300 » «uso Inghilterra» (case)	73 –	33.5 × 29.5
» » 300 » «uso Inghilterra» (extra large case)	75.5	36 – × 30.5
» » 300 » «uso Inghilterra» (extra extra large case)	79 –	36 – × 31.5
» » 360 »	66 –	32 – × 25 –
» » 420 »	67 –	31.5 × 25 –
» » 490 »	67 –	31.5 × 26.5
Cassetta da 150 frutti (half box)	67 –	31.5 × 13 –
» » 150 » «uso Inghilterra» (half case)	73 –	33.5 × 15 –
» » 150 » «uso Inghilterra» (half extra large case)	75.5	36 – × 15.5
» » 150 » «uso Inghilterra» (half extra extra large case)	79 –	36 – × 16 –

Limoni di Maiori, di Sorrento e di Fondi.

Pezzature e tipi delle casse e cassette	Lunghezza delle casse e cassette cm.	Dimensioni delle testate delle casse e cassette cm.	Peso lordo minimo delle casse e cassette kg.	Peso minimo dei singoli frutti gr.
Cassa da 300 frutti (small)	68 –	32 – × 26 –	32 –	82 –
» » 300 » (medium)	69 –	34 – × 29 –	39 –	95 –
» » 300 » (large)	74 –	36 – × 30 –	45 –	110 –
» » 300 » (x large)	78 –	38 – × 33 –	54 –	135 –
» » 300 » (xx large)	82 –	41 – × 35 –	65 –	165 –
» » 300 » (xxx large)	85 –	42 – × 37 –	76 –	220 –
» » 360 »	68 –	32 – × 26 –	32 –	68 –
» » 420 »	90 –	39 – × 31 –	65 –	110 –
» » 420 » (large)	96 –	41 – × 35 –	76 –	135 –
» » 490 »	74 –	39 – × 29 –	60 –	100 –
Cassetta da 150 frutti (small)	62 –	30 – × 19 –	21 –	100 –
» » 150 » (medium)	66 –	32 – × 20 –	25 –	130 –
» » 150 » (large)	70 –	34 – × 21 –	29 –	150 –
» » 150 » (x large)	74 –	36 – × 22 –	34 –	180 –
» » 150 » (xx large)	80 –	40 – × 23 –	43 –	220 –

Limoni di Rodi Garganico.

Pezzature	Lunghezza delle casse e cassette (cm.)	Dimensioni delle testate delle casse e cassette (largh. e altezza) (cm.)	Peso lordo minimo delle casse e cassette (kg.)	Peso minimo dei singoli frutti (gr.)
Per i limoni di primo taglio (maggio-luglio):				
Cassa da 200 frutti	70 –	34.5 × 29 –	40 –	145 –
» » 300 »	69 –	34 – × 28.5	40 –	85 –
» » 360 »	67 –	33 – × 26 –	33 –	70 –
Cassetta da 120 frutti	70 –	35 – × 21 –	30 –	175 –
» » 150 »	70 –	35 – × 21 –	29 –	145 –
Per i limoni di secondo taglio: (agosto-settembre):				
Cassa da 300 frutti	63 –	31 – × 25 –	28 –	70 –
» » 360 »	62 –	31 – × 24.5	28 –	50 –

Limoni per confetture (Confectionery lemons).

1. *Cassa detta da 70 libbre inglesi*: peso lordo minimo in partenza kg. 40; misure esterne: lunghezza cm. 63.5, larghezza cm. 35.5, altezza cm. 27.5. Numero dei frutti: 300, oppure 360, oppure, nell'impacco misto, 300-360.

2. *Cassa detta da 100 libbre inglesi*: peso lordo minimo in partenza kg. 55: misure esterne: lunghezza cm. 79, larghezza cm. 39: altezza cm. 27. Numero dei frutti: 360, oppure 420, oppure, nell'impacco misto, 360-420.

Arance di Sicilia e di Calabria.

Pezzature	Lunghezza delle casse e cassette (cm.)	Dimensioni delle testate delle casse e cassette (cm.)	Peso lordo minimo delle casse e cassette (kg.)
Cassa da 128 frutti	69 –	34 – × 32 –	40 –
» » 160 »	67 –	34 – × 27 –	36 –
» » 180 »	69 –	34 – × 25 –	34 –
» » 200 »	69 –	34 – × 25 –	34 –
» » 300 »	67 –	34 – × 27 –	38 –
» » 360 »	69 –	34 – × 25 –	35 –
Cassetta da 64 frutti	69 –	34 – × 16 –	20.5
» » 80 »	67 –	34 – × 14 –	19 –
» » 100 »	69 –	34 – × 12.5	18 –
» » 150 »	67 –	28 – × 16.5	19 –
» » 180 »	63 –	31 – × 15 –	18 –
» » 216 »	69 –	34 – × 16 –	21 –

Arance di Sorrento, del Salernitano e di Fondi.

Pezzature	Lunghezza delle casse e cassette (cm.)	Dimensioni delle testate delle casse e cassette (larghezza e altezza) (cm.)	Peso lordo minimo delle casse e cassette kg. (pioppo)	(faggio)
Cassa da 128 frutti	69 –	34.5 × 29.5	36 –	37 –
» » 128 » (large)	71 –	35 – × 31.5	37 –	38 –
» » 160 »	67 –	33 – × 27.5	35 –	36 –
» » 160 » (large)	71 –	36 – × 30 –	42 –	43 –
» » 200 »	67 –	33 – × 24.5	33.5	34.5
» » 200 » (large)	71 –	35 – × 27 –	39 –	40 –
» » 300 »	67 –	33 – × 27.5	37 –	38 –
» » 360 »	69 –	34 – × 25 –	34 –	35 –
Cassetta da 64 frutti	69 –	33 – × 16.5	18.5	19.5
» » 80 »	67 –	34 – × 14 –	18 –	19 –
» » 100 »	68 –	35.5 × 12.5	16.5	17.5
» » 150 »	64 –	31 – × 17.5	19 –	20 –

Arance di Rodi Garganico.

Pezzature	Lunghezza delle casse e cassette (cm.)	Dimensioni delle testate delle casse e cassette (larghezza e altezza) (cm.)	Peso lordo minimo delle casse e cassette (kg.)
Cassa da 128 frutti	69 –	34.5 × 29 –	22 –
» » 160 »	66 –	33 – × 26.5	33 –
» » 200 »	66 –	33 – × 24 –	30 –
» » 300 »	65 –	32 – × 26 –	33 –
» » 360 »	64 –	32 – × 24 –	28 –
Cassetta da 64 frutti	69 –	34.5 × 14.5	17 –
» » 80 »	66 –	33 – × 13 –	17 –
» » 100 »	66 –	33 – × 12 –	17 –
» » 150 »	66 –	32 – × 13 –	17 –
» » 180 »	63 –	32 – × 12 –	16 –

Arance amare (Bitters).

Pezzature	Lunghezza delle casse o cassette cm.	Dimensioni delle testate delle casse e cassette (larghezza e altezza) cm.
Cassa da 128 frutti.	69 -	34 - × 32 -
» » 160 »	67.5	33.5 × 27.5
» » 200 »	67 -	33 - × 25 -
» » 240 »	67 -	33 - × 23.5
» » 300 »	67 -	33 - × 27 -
» » 360 »	67 -	33 - × 25 -

Cassa grande di « Confectionery bitters »: lunghezza cm. 80; larghezza cm. 38; altezza cm. 28; peso lordo minimo kg. 48.

Per tutte le casse previste dal presente articolo è consentita la tolleranza di una maggiore lunghezza, larghezza e altezza nella misura massima di 2 cm. per ciascuna dimensione.

Per tutte le cassette è consentita la tolleranza di una maggiore lunghezza e di una maggiore larghezza nella misura massima di 2 cm. e di una maggiore altezza nella misura massima di 1 centimetro.

Per le spedizioni di agrumi dalla piazza di Trieste è consentita una tolleranza, per calo naturale della merce, nella misura del 2,50 % sui pesi lordi minimi prescritti per le casse e per le cassette.

Art. 6.

CARATTERISTICHE DELLE CASSE E CASSETTE.

Le caratteristiche degli imballaggi di cui all'art. 5 sono stabilite come segue, a seconda che si tratti di casse e cassette chiuse o di casse e cassette finestrate.

Casse e cassette chiuse:

1. *Per i limoni e le arance di Sicilia e di Calabria, per le arance di Sorrento, del Salernitano e di Fondi, nonchè per i limoni e le arance di Rodi Garganico* le casse e le cassette devono essere di faggio stagionato, a due compartimenti; con *testate* dello spessore di mm. 17-20, di regola di un sol pezzo entrambe o, al massimo, e per una sola testata — o per entrambe quando queste siano alte più di cm. 28 — con un pezzo di aggiunta purchè non superiore ai 3 cm. di altezza, bene adattato e combaciante e posto a contatto col fondo; con *tramezzo* centrale dello spessore di mm. 17-20, di due o tre pezzi rettangolari sovrapposti e bene combacianti; con *sponde* dello spessore minimo di mm. 4, di un solo pezzo o, al massimo, con un pezzo di aggiunta di non oltre 3 cm. di altezza; con *fondo* dello spessore minimo di mm. 4, di due o tre pezzi non inferiori ai 5 cm. di larghezza, purchè bene combacianti e non sovrapposti; con *coperchio* dello spessore di mm. 3, di un solo pezzo o, al massimo, di due pezzi e un listello. Tre cerchi di castagno all'esterno, inchiodati. Si tollerano listelli esterni di rinforzo; limitatamente alle casse e cassette di limoni di Sicilia e di Calabria, dalla parte del coperchio, sul taglio delle testate, si tollerano anche listelli di cm. 1,5-2 a protezione dell'impacco.

Per la esportazione delle arance di Sorrento, del Salernitano e di Fondi è anche ammesso l'uso delle casse e cassette di pioppo prescritte al seguente numero 2 per la esportazione dei limoni di Maiori, di Sorrento e di Fondi.

2. *Per i limoni di Maiori, di Sorrento e di Fondi* le casse e cassette devono essere di pioppo stagionato, a due compartimenti; con *testate* dello spessore di mm. 20, di regola di un solo pezzo entrambe o, al massimo, e per una sola testata, di due pezzi purchè ben combacianti e rafforzati; con *tramezzo* centrale dello spessore di mm. 20, di due o tre pezzi rettangolari sovrapposti e bene combacianti; con *sponde* dello spessore di mm. 8-10, di due pezzi bene combacianti; con *fondo* dello spessore di mm. 8-10, di due o tre pezzi non inferiori ai 5 cm. di larghezza, purchè bene combacianti; con *coperchio* dello spessore di mm. 5, di tre pezzi anche sovrapposti. Tre cerchi di castagno all'esterno, inchiodati.

Casse e cassette finestrate:

Le casse e le cassette *finestrate* devono presentare le dimensioni interne e, in quanto ad esse applicabili, le caratteristiche prescritte per le casse e cassette chiuse.

Tali casse e cassette finestrate devono inoltre avere: le *testate* costruite come quelle delle casse e cassette chiuse, ovvero costituite da uno o due pezzi dello spessore di 5-6 mm., perfettamente combacianti, inchiodati dalla parte interna su di un telaio formato da listelli di sezione non inferiore a mm. 30×20, collegati alle estremità a maschio e femmina ovvero a battente a metà; le *sponde*, il *fondo* e il *coperchio* di due pezzi eguali, separati da un intervallo non inferiore a mm. 10 e non superiore a mm. 15. Analogo intervallo è consentito lungo il bordo superiore ed inferiore delle fiancate.

Nelle casse e cassette in cui gli strati dei frutti sono in numero dispari, la finestratura deve cadere in corrispondenza dello spazio vuoto fra due strati. Per tali casse e cassette sono ammesse due finestrature nelle sponde, nel fondo e nel coperchio.

Limitatamente alle spedizioni di arance via terra, è ammesso l'uso di cassette finestrate aventi le testate e il tramezzo dello spessore di mm. 10, ferme restando le caratteristiche di cui sopra.

In tutte le cassette le finestrature delle sponde possono essere interrotte in corrispondenza del tramezzo; tale interruzione non deve peraltro superare gli 8 centimetri.

Art. 7.

IMPACCO.

L'impacco dei frutti deve rispondere alle seguenti prescrizioni:

1. *Per i limoni di Sicilia e di Calabria* è reso obbligatorio un unico tipo di « impacco razionale » con cassa o cassetta a coperchio piano in cui i frutti sono disposti come appare dalla riproduzione grafica seguente.

CASSA DA 270.

Vista in piano.

Disposizione dei limoni nel 1°, 3° e 5° strato della cassa, a cominciare dal fondo.

Vista in piano.

Disposizione dei limoni nel 2°, 4° e 6° strato della cassa, a cominciare dal fondo.

Vista da un fianco.

Disposizione dei limoni nei 6 strati, così come si presentano togliendo la sponda A-B della cassa.

CASSA DA 300.

Vista in piano.

Disposizione dei limoni nel 1°, 3° e 5° strato della cassa, a cominciare dal fondo.

Vista in piano.

Disposizione dei limoni nel 2°, 4° e 6° strato della cassa, a cominciare dal fondo.

Vista da un fianco.

Disposizione dei limoni nei 6 strati, così come si presentano togliendo la sponda A-B della cassa.

CASSA DA 360.

Vista in piano.

Disposizione dei limoni nel 1°, 3° e 5° strato della cassa, a cominciare dal fondo.

Vista in piano.

Disposizione dei limoni nel 2°, 4° e 6° strato della cassa, a cominciare dal fondo.

Vista da un fianco.

Disposizione dei limoni nei 6 strati, così come si presentano togliendo la sponda A-B della cassa.

CASSA DA 420.

Vista in piano.

Disposizione dei limoni nel 1°, 3° e 5° strato della cassa, a cominciare dal fondo.

Vista in piano.

Disposizione dei limoni nel 2°, 4° e 6° strato della cassa, a cominciare dal fondo.

Vista da un fianco.

Disposizione dei limoni nei 6 strati, così come si presentano togliendo la sponda A-B della cassa.

CASSA DA 490.

Vista in piano.

Disposizione dei limoni nel 1°, 3°, 5° e 7° strato della cassa, a cominciare dal fondo.

Vista in piano.

Disposizione dei limoni nel 2° 4° e 6° strato della cassa, a cominciare dal fondo.

Vista da un fianco.

Disposizione dei limoni nei 7 strati, così come si presentano togliendo la sponda A-B della cassa.

CASSETTA DA 150.

Vista in piano.

Disposizione dei limoni nel 1° e 3° strato della cassa a cominciare dal fondo.

Vista in piano.

Disposizione dei limoni nel 2° strato della cassa.

Vista da un fianco.

Disposizione dei limoni nei 3 strati, così come si presentano togliendo la sponda A-B della cassa.

In ciascuna cassa o cassetta (chiusa o finestrata) impaccata a regola d'arte (cassa e cassetta piena e suoli fermi), i frutti devono presentare caratteri di uniformità di grandezza, nel senso che la differenza della circonferenza fra i singoli frutti non deve superare cm. 1; per le casse « uso Inghilterra » e relative cassette, tale differenza non deve superare cm. 1,5.

Per « circonferenza del frutto » si intende quella della massima sezione perpendicolare all'asse tra l'umbone e il peduncolo.

Per ogni singola pezzatura è ammessa una tolleranza massima del 10 % in numero, e per cassa o cassetta, di frutti leggermente più grossi del prescritto se tondeggianti o leggermente più piccoli se allungati.

I frutti devono essere completamente avvolti in carta velina fine e cilindrata; è raccomandato l'uso di carta impermeabile o semi-impermeabile.

2. *Per i limoni di Maiori, di Sorrento, di Fondi e di Rodi Garganico* nonchè *per le arance di Sicilia e di Calabria, di Sorrento, del Salernitano, di Fondi e di Rodi Garganico,* l'impacco deve essere effettuato secondo la consuetudine locale e a buona regola d'arte.

I frutti devono essere completamente avvolti in carta velina fine e cilindrata; è raccomandato l'uso di carta impermeabile o semi-impermeabile.

E' ammessa, in via sperimentale, l'adozione dell'impacco razionale; l'Istituto razionale per l'esportazione potrà all'uopo consentire deroghe alle pezzature, alle dimensioni delle casse o cassette e ai pesi stabiliti nell'art. 5.

Per le arance di Sicilia e di Calabria, in ciascuna cassa o cassetta, i frutti devono presentare caratteri di unifor-

mità di grandezza, nel senso che la differenza di circonferenza fra i singoli frutti non deve superare cm. 1,5 per le pezzature da 360 e 300 frutti e cm. 2 per le pezzature da 200, 180, 160 e 128 frutti.

Per ogni singola pezzatura è ammessa una tolleranza massima del 10 % in numero, e per cassa o cassetta, di frutti leggermente più grossi del prescritto se di forma sferica o leggermente più piccoli se di forma tendente all'ovale.

Art. 8.

INDICAZIONI SULLE CASSE E CASSETTE, SULLE FODERE E SULLE CARTE DI AVVOLGIMENTO DEI FRUTTI

Per le indicazioni da apporre sulle casse, sulle cassette, sulle fodere e sulle carte di avvolgimento dei frutti, sono prescritte le norme seguenti.

Su tutte le casse e cassette, chiuse e finestrate, contenenti limoni e arance per l'esportazione, devono essere impressi in modo indelebile e ben leggibile:

1. *Sulla testata unita alla metà sinistra del fianco su cui chiudono i cerchi di castagno*: la qualifica dei frutti secondo le categorie di selezione di cui all'art. 3, apposta con caratteri non inferiori ai cm. 3 di altezza; il marchio nazionale del diametro di cm. 10, escluso per gli esportatori non autorizzati al suo uso; il numero dei frutti contenuti nella cassa o cassetta; la indicazione del tipo di cassa o cassetta secondo le denominazioni previste all'articolo 5, e facoltativamente, la marca dell'esportatore o la denominazione della marca stessa.

La marca dell'esportatore, in quanto non sia contenuta sulla testata insieme alle altre indicazioni prescritte, può essere impressa su uno dei fianchi o sul coperchio.

2. *Sul fianco sul quale si chiudono i cerchi di castagno*: sulla metà a sinistra di chi guarda il predetto fianco, l'indicazione del contenuto secondo le precise denominazioni di cui all'art. 1; sulla metà a destra di chi guarda il predetto fianco, il nome e la sede dell'esportatore e, per le ditte autorizzate all'uso del marchio, il numero dell'autorizzazione.

Quando le spedizioni non siano coperte dalle qualifiche di cui all'art. 3 sono vietate nella marca dell'esportatore, all'esterno degli imballaggi, nonchè sulle fodere e sulle carte di avvolgimento dei frutti, denominazioni equivalenti a tali qualifiche ed altre qualifiche di qualunque genere e l'indicazione « standard » od altre analoghe.

Sulle casse e cassette contenenti frutti di « terza » per i limoni e le arance di Sicilia e di Calabria, per le arance di Sorrento, del Salernitano e di Fondi, e per limoni e arance di Rodi Garganico, o di « quarta » per i limoni di Maiori, di Sorrento e di Fondi, è obbligatoria la indicazione di tali qualifiche di selezione. Per i limoni di Sicilia e di Calabria la indicazione « terza » dovrà apparire anche nella carta di avvolgimento dei frutti.

Per le arance di « terza » di Sicilia e di Calabria, quando siano mescolati nelle casse o cassette frutti di due o più varietà, è fatto obbligo di indicare la varietà di minor pregio commerciale.

Sulle casse contenenti limoni per confetture (Confectionery lemons) è sempre obbligatoria la indicazione « terza ».

Oltre le indicazioni come sopra stabilite sono ammesse soltanto le contromarche, le indicazioni del luogo di origine, quelle del luogo di destinazione e quelle eventualmente richieste dalla legislazione del paese importatore.

Le indicazioni devono essere armonicamente distribuite e distinte l'una dall'altra.

Per le casse e cassette finestrate aventi le testate costruite a telaio, le indicazioni di cui sopra potranno essere riportate su di una etichetta incollata nel riquadro del telaio stesso.

Per le casse o cassette avvolte in juta o in sacco, tutte le indicazioni devono essere ripetute in modo chiaro e facilmente visibile sull'involucro.

Sulle fodere degli imballaggi e sulle carte di avvolgimento dei frutti possono essere apposte solo le indicazioni previste dal presente articolo.

Art. 9.

ESPORTAZIONE PER LE AMERICHE.

Per l'esportazione di limoni e di arance nelle Americhe è obbligatorio l'uso di casse e cassette e del marchio nazionale con la qualifica della merce secondo le categorie di selezione previste all'art. 3.

Il marchio nazionale sarà apposto anche alle partite di limoni e di arance presentate alla spedizione per le Americhe da ditte non autorizzate all'uso del marchio stesso, quando tali partite rispondano in tutto ai requisiti stabiliti per l'applicazione del marchio dal presente decreto.

ESPORTAZIONE IN ALTRI IMBALLAGGI E ALLA RINFUSA.

Art. 10.

ESPORTAZIONE IN GABBIONI, IN CESTE, IN SACCHI E IN BOTTI.

Fermo l'obbligo dell'osservanza di quanto stabilito all'art. 2, è ammessa la esportazione di arance e di limoni in ceste, in sacchi e in botti, nonchè, per le sole spedizioni via terra, di arance in gabbioni aventi le fiancate, il fondo e il coperchio costituiti da listelli.

Tutti gli imballaggi di cui sopra devono essere costruiti in modo da non danneggiare i frutti e devono presentare i requisiti di solidità indispensabili per sopportare il trasporto.

Dalla Sicilia e dalla Calabria, negli imballaggi sopra indicati, è permessa l'esportazione dei soli frutti di « terza ». Dalle altre regioni è ammessa l'esportazione di frutti delle varie categorie di selezione previste all'art. 3.

Per i limoni, a fine di protezione durante il viaggio, è obbligatorio l'avvolgimento dei frutti in carta.

L'indicazione di « terza » per i limoni e le arance di Sicilia e di Calabria, per le arance di Sorrento, del Salernitano e di Fondi, e per i limoni e le arance di Rodi Garganico, o di « quarta » per i limoni di Maiori, di Sorrento e di Fondi, deve essere apposta all'esterno dell'imballaggio e, per i limoni, sulla carta di avvolgimento dei frutti.

Per merce che rientri nelle qualifiche di selezioni di cui al comma precedente, non è richiesto il requisito della uniformità dei frutti di cui all'art. 7.

Non sono ammesse all'esterno degli imballaggi e per i limoni, sulla carta di avvolgimento dei frutti, indicazioni diverse da quelle previste all'art. 8. L'uso eventuale di tali indicazioni è regolato dalle norme di cui allo stesso articolo 8.

Art. 11.

ESPORTAZIONE IN VAGONE ALLA RINFUSA.

Fermo l'obbligo dell'osservanza di quanto stabilito all'art. 2, è ammessa l'esportazione di limoni e di arance in vagone alla rinfusa, purchè il carico sia eseguito a regola d'arte, con tutti gli accorgimenti atti ad assicurare la buona conservazione della merce durante il viaggio.

Possono essere esportati in vagone alla rinfusa i frutti di « seconda » e di « terza », per i limoni e le arance di Sicilia e di Calabria, per le arance di Sorrento, del Salernitano, di Fondi, e per i limoni e le arance di Rodi Garganico o di « terza » e di « quarta » per i limoni di Maiori, di Sorrento e di Fondi, purchè i frutti abbiano i requisiti prescritti rispettivamente per tali categorie di selezione. Per i limoni, a fine di protezione durante il viaggio, è obbligatorio l'avvolgimento in carta dei singoli frutti.

E' data facoltà all'Istituto nazionale per l'esportazione di autorizzare la spedizione in vagone alla rinfusa di frutti di « primissima » e di « prima », semprechè speciali adattamenti di attrezzatura del vagone e di protezione del carico lo consentano. Per le spedizioni così autorizzate è ammesso l'uso del marchio nazionale. Esso è altresì ammesso per le spedizioni dei frutti di « seconda » per i limoni e le arance di Sicilia, di Calabria e di Rodi Garganico e per le arance di Sorrento, del Salernitano e di Fondi e dei frutti di « terza » per i limoni di Maiori, di Sorrento e di Fondi, quando anche per queste siano effettuati gli adattamenti di attrezzatura del vagone e di protezione del carico sopra indicati.

Avvenuta l'ispezione del carico, agli sportelli del vagone sarà applicato un piombo od altro contrassegno metallico dell'Istituto nazionale per l'esportazione.

L'autorità doganale dovrà apporre sulla lettera di vettura la dichiarazione dell'avvenuto spiombamento del carro ogni qualvolta questo si sia verificato.

Per tutte le spedizioni in vagone alla rinfusa i documenti di trasporto devono portare le seguenti indicazioni: nome e sede dell'esportatore, prodotto, qualifica di selezione. Tali indicazioni, e il marchio nazionale nei casi previsti dal terzo comma del presente articolo, devono essere riportate anche sulle carte di avvolgimento dei limoni.

Per spedizioni di limoni destinati alla produzione di derivati agrumari, e purchè dirette a ditte che risultino all'Istituto nazionale per l'esportazione dedite a tale produzione, l'Istituto medesimo può consentire la deroga dall'obbligo dell'avvolgimento in carta dei singoli frutti. Per queste spedizioni, sui documenti di trasporto deve essere indicato: « Limoni per uso industriale ».

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SPEDIZIONI IN CASSE E CASSETTE, IN ALTRI IMBALLAGGI E ALLA RINFUSA.

Art. 12.

DIVIETO DI APPLICAZIONE DEL MARCHIO NAZIONALE.

E' fatto divieto di applicazione del marchio nazionale di esportazione per le spedizioni:

a) di limoni per confetture (confectionery lemons) e di arance amare (bitters);

b) dei frutti di « terza » per i limoni e le arance di Sicilia, di Calabria e di Rodi Garganico, nonchè per le arance di Sorrento, del Salernitano e di Fondi; e dei frutti di « quarta » per i limoni di Maiori, di Sorrento e di Fondi, giusta le categorie di selezione di cui all'art. 3 del presente decreto;

c) di limoni e di arance in ceste, in sacchi e in botti, nonchè di arance in gabbioni, ammessi dall'art. 10 del presente decreto;

d) di limoni e di arance in vagone alla rinfusa, salvo i casi previsti dal quinto comma dell'art. 11 del presente decreto.

I divieti di cui sopra si applicano anche nel caso del precedente art. 9, per le spedizioni nelle Americhe di arance e limoni in casse e cassette.

Art. 13.

DEROGHE.

L'Istituto nazionale per l'esportazione può autorizzare deroghe alle norme di cui ai precedenti articoli:

a) per limoni e arance racchiusi in imballaggi speciali che rappresentino, a giudizio dell'Istituto stesso, un apprezzabile miglioramento sugli imballaggi tipici fissati in queste norme o in imballaggi espressamente consentiti a titolo sperimentale;

b) per arance esportate in cassette « tipo regalo », nel qual caso deve essere rivolta domanda all'Istituto nazionale per l'esportazione, precisando: la denominazione e la sede della ditta richiedente, le pezzature (che in ogni caso non potranno superare i 25 frutti), il confezionamento e la selezione, le caratteristiche dell'imballaggio, le indicazioni da apporvi esternamente, il periodo dell'anno durante il quale la ditta intende avvalersi della autorizzazione;

c) per limoni e arance di zone non considerate nel presente provvedimento, a condizione che vengano seguite norme di selezione, di confezionamento, di imballaggio, di impacco, e siano usate le indicazioni che saranno caso per caso precisate dall'Istituto nazionale per l'esportazione;

d) per spedizioni verso paesi nei quali siano in vigore, per l'importazione dei limoni e delle arance, disposizioni legislative che stabiliscano selezioni, confezionamenti, impacchi ed imballaggi non conformi alle norme che regolano l'esportazione dall'Italia.

L'autorizzazione speciale dell'Istituto nazionale per la esportazione stabilirà tutte le particolari condizioni alle quali essa è subordinata.

Art. 14.

APPLICAZIONE DEL CONTROLLO PREVENTIVO ALL'ESPORTAZIONE DI LIMONI E DI ARANCE.

E' fatto obbligo a tutti gli esportatori soggetti all'osservanza delle norme speciali tecniche per l'esportazione di limoni e di arance di cui al presente decreto, di far pervenire ai centri di controllo specificati nell'annessa tabella, la richiesta di controllo delle partite destinate alla spedizione all'estero.

Tale richiesta dovrà pervenire:

per le spedizioni via terra, non meno di 48 ore prima della presentazione della merce allo scalo ferroviario per il carico sul vagone;

per le spedizioni via mare, non meno di 48 ore prima della presentazione della merce ai porti di imbarco dichiarati centri di controllo, nei luoghi in cui le operazioni di controllo si svolgono.

La richiesta di controllo può essere fatta in casi eccezionali a termine abbreviato ed anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta di controllo deve specificare per ogni singola spedizione:

il nome e il cognome o la ditta del richiedente, oppure la ragione o denominazione della società o consorzio richiedenti;

il numero dei colli;

la destinazione;

il nome e il cognome del mittente, quando non sia lo stesso richiedente;

la persona incaricata, per conto del richiedente, di assistere al controllo;

il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce per il carico;

la data e la firma del richiedente.

L'esportatore quando non assiste personalmente alle operazioni di controllo deve munire di delega scritta la persona da lui incaricata. Tale delega deve contenere le complete generalità dell'esportatore e dell'incaricato.

Il centro di controllo notificherà al richiedente l'ora in cui la partita deve essere messa a disposizione per il controllo.

Qualora la richiesta di controllo non sia susseguita dalla presentazione della merce, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale per l'esportazione la spesa sostenuta per predisporre il controllo stesso.

Le partite di limoni e di arance dirette ad una stazione dell'interno e da questa rispedite all'estero, senza essere asportate dall'ambito ferroviario, si presumono dirette all'estero fin dall'origine. In questo caso gli esportatori devono avere già sottoposta la merce al controllo alla stazione originaria di partenza ovvero ad altra stazione sede di controllo, giusta la tabella annessa.

Per le spedizioni all'estero di limoni e di arance in transito attraverso un porto marittimo centro di controllo, il controllo di regola, dovrà effettuarsi presso il porto medesimo, tanto se la merce vi giunge per ferrovia, quanto se vi giunge per via mare. Le autorità ferroviarie, fermo restando il disposto di cui al 3° comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, rifiuteranno la rispedizione all'estero delle partite di limoni e di arance non munite del certificato di ispezione di cui al comma successivo, rilasciato alla stazione originaria di partenza o ad altra stazione sede di controllo, secondo la tabella annessa.

Qualora la merce risulti rispondente alle disposizioni di legge, l'addetto al controllo rilascia un « *certificato di ispezione* » che dovrà allegarsi ai documenti di viaggio per essere presentato alle autorità ferroviarie e doganali. Le autorità ferroviarie sono tenute a rifiutare la spedizione all'estero e le autorità doganali a vietare l'uscita dal Regno di qualunque partita di limoni e di arance ai cui documenti di spedizione non sia allegato il certificato di ispezione.

Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato di ispezione di cui al presente articolo.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DIVERSE.

Art. 15.

ESPORTAZIONE DEI MANDARINI.

Può essere autorizzato l'uso del marchio nazionale per l'esportazione dei mandarini con l'osservanza delle norme che l'Istituto nazionale per l'esportazione stabilirà caso per caso.

Le ditte richiedenti tale autorizzazione devono specificare nella domanda:

le caratteristiche, per grandezza e qualità, dei mandarini da esportare; il luogo di produzione e le località verso le quali è diretta la loro esportazione; il confezionamento che intendono di usare per i loro prodotti; l'imballaggio da adoperare, depositandone il tipo; le indicazioni da apporre all'esterno dell'imballaggio, nonchè sulla fodera delle casse e sulla carta di avvolgimento dei frutti.

L'autorizzazione concessa stabilirà tutte le particolari condizioni alle quali essa è subordinata.

Gli ispettori dell'Istituto nazionale per l'esportazione hanno diritto di visita su tutte le spedizioni di mandarini per l'estero, secondo le modalità di cui all'art. 34 del regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1272, approvato con R. decreto 17 novembre 1927, n. 2172, sul marchio nazionale di esportazione per i prodotti ortofrutticoli diretti all'estero.

Art. 16.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Sono stabilite le seguenti disposizioni transitorie:

a) Fermo restando l'obbligo dell'osservanza delle norme stabilite nei precedenti articoli e di quelle speciali qui appresso riportate, in deroga al disposto di cui al n. 1 dell'art. 7, per le spedizioni di limoni dirette in Albania, Bulgaria, Egitto, Grecia, Romania, Russia e Turchia e limitatamente alle pezzature da 330, da 504 e da 165 frutti, è tollerato l'uso dell'« impacco siciliano » con il coperchio della cassa convesso e i frutti disposti per « filato ».

Le dimensioni delle casse e cassette, il loro peso lordo minimo, e il peso minimo dei singoli frutti sono stabiliti come segue:

Pezzature	Lunghezza delle casse e cassette cm.	Dimensioni delle testate delle casse e cassette (largh. e altezza) cm.	Peso lordo minimo delle casse e cassette kg.	Peso minimo dei singoli frutti gr.
Limoni primofiore - Limoni.				
Cassa da 330 frutti . .	68 –	33 – × 27 –	40	87
» » 504 » . .	68.5	33.5 × 27.5	43	70
Cassetta da 165 frutti (mezza cassa da 330).	68 –	28 – × 15 –	20	87
Ricioppi - Verdelli.				
Cassa da 330 frutti . .	67 –	32 – × 26 –	39	87
» » 504 » . .	67 –	32 – × 26.5	41	70
Cassetta da 165 frutti (mezza cassa da 330).	67 –	27 – × 14 –	19.5	87

E' consentita una tolleranza del 5 % in meno sui pesi minimi di ciascun frutto per non oltre il 5 % dei frutti di ciascuna cassa.

Per le casse e cassette di cui sopra valgono le disposizioni di cui agli articoli 6 e 8 e agli ultimi tre comma dell'art. 5.

b) Fermo restando l'obbligo dell'osservanza delle norme stabilite nei precedenti articoli e di quelle speciali qui appresso riportate, in deroga al disposto dell'art. 9 e del numero 1 dell'art. 7, limitatamente alle pezzature da 300 e da 360, è ammessa la spedizione verso i paesi dell'America meridionale di limoni di « terza » imballati secondo l'impacco siciliano.

Le dimensioni delle casse, il loro peso lordo minimo e il peso minimo dei singoli frutti sono stabiliti come segue:

Limoni primofiore - Limoni.

Pezzature	Lunghezza delle casse cm.	Dimensioni delle testate delle casse (largh. e altezza) cm.	Peso lordo minimo delle casse kg.	Peso minimo dei singoli frutti gr.
Cassa da 300 frutti . .	68,5	33,5 × 27,5	40	100
» » 360 » . .	69 –	33,5 × 26 –	40	87

E' consentita una tolleranza del 5 % in meno sui pesi minimi di ciascun frutto per non oltre il 5 % in numero dei frutti di ciascuna cassa.

Per le casse di cui sopra valgono le disposizioni di cui agli articoli 6 e 8 e agli ultimi tre comma dell'art. 5.

Art. 17.

SANZIONI.

L'inosservanza delle norme stabilite col presente decreto è punita ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, e dell'art. 3 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500.

Art. 18.

Con il presente decreto sono abrogati e sostituiti:

il decreto Ministeriale 1° dicembre 1928, con il quale furono approvate le norme speciali tecniche per l'esportazione degli agrumi, e i successivi decreti Ministeriali 4 maggio 1929 e 16 novembre 1929 con i quali furono modificate le norme stabilite dal predetto decreto;

il decreto Ministeriale 6 dicembre 1928, con il quale furono fissate le norme per l'esportazione di arance in cassette « tipo regalo »;

il decreto Ministeriale 10 dicembre 1928, con il quale fu esteso a tutti gli esportatori di agrumi l'obbligo dell'osservanza delle norme stabilite con il decreto suindicato 1° dicembre 1928;

il decreto Ministeriale 22 dicembre 1928, con il quale fu istituito il controllo preventivo su tutte le esportazioni di agrumi.

Art. 19.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 novembre 1930 - Anno IX

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

Il Ministro per le corporazioni: BOTTAI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Tabella dei centri di controllo per l'esportazione degli agrumi.

Regioni	Centri di controllo	Provincie comprese in ciascun centro
Sicilia	Palermo	Palermo (2), Trapani, Agrigento
	Messina	Messina (3)
	Catania	Catania (4), Enna
	Siracusa (1)	Siracusa (5), Ragusa, Caltanissetta
Calabria	Reggio Calabria	Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza
Campania e Lazio	Napoli	Salerno, Napoli, Roma (Fondi)
Puglie	Barletta	Foggia
Venezia Giulia	Trieste	Trieste, Udine, Fiume

(1) Il centro di controllo funziona dal 1° ottobre al 28 febbraio; dopo questa data le richieste debbono farsi pervenire al centro di Catania

(2) Compresa la stazione ferroviaria di S. Agata di Militello, sita in provincia di Messina.

(3) Esclusa la stazione ferroviaria di S. Agata di Militello, assegnata al centro di controllo di Palermo.

(4) Compresa la stazione ferroviaria di Lentini, sita in provincia di Siracusa.

(5) Esclusa la stazione ferroviaria di Lentini, assegnata al centro di controllo di Catania.

Avvertenza. — Per le spedizioni dirette all'estero da provincie non comprese nella presente tabella, la richiesta di controllo dovrà essere fatta pervenire all'Istituto nazionale per l'esportazione (INE) in Roma.

Il Ministro per le corporazioni: BOTTAI.

(6409)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1930.

Dimissioni di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 4 settembre 1925, n. 4092, col quale, fra gli altri il sig. Campora Giuseppe Enrico fu Luigi venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione, quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova;

Visto l'atto in data 6 ottobre 1930 col quale il predetto agente di cambio ha rassegnate le dimissioni dalla carica;

Decreta:

Con effetto dal 6 ottobre 1930 sono accettate le dimissioni del signor Campora Giuseppe Enrico da agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 6 novembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(6410)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1930.

Dimissioni di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 4 settembre 1925, n. 4557, col quale, fra gli altri, il sig. Paoletti Giuseppe di Emilio venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione, quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma;

Visto l'atto in data 7 agosto 1930, col quale il predetto agente di cambio ha rassegnate le dimissioni dalla carica;

Decreta:

Con effetto dal 7 agosto 1930 sono accettate le dimissioni del signor Paoletti Giuseppe da agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 10 novembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(6412)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1930.

Approvazione di alcune modificazioni apportate al regolamento interno della Sezione bozzoli e sete della Borsa merci di Milano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduto il regolamento interno per la contrattazione dei bozzoli e delle sete della Borsa merci di Milano, approvato con decreto Ministeriale 26 novembre 1929-VIII, modificato col decreto 17 maggio 1930-VIII;

Veduta la deliberazione 13 ottobre anno corrente del Consiglio provinciale dell'economia di Milano, con la quale sono state proposte alcune modificazioni al detto regolamento interno, circa le categorie di sete da ammettersi alla contrattazione in Borsa;

Delibera:

Gli articoli 58, 62, 63, 66, 68 e 77 dell'anzidetto regolamento interno per la contrattazione dei bozzoli e delle sete nella Borsa merci di Milano vengono modificati nel modo seguente:

« Art. 58. — Delle categorie di seta greggia italiana sono ammesse alla consegna quelle che si conviene di distinguere con: Grado *C* - Grado *D* - Grado *E* - per titolo 13-15, e Grado *Y* - Grado *Z*, per titolo 20-22, purchè rispondenti ai requisiti stabiliti all'art. 77 del presente regolamento.

« I contratti di Borsa hanno per oggetto solamente il grado *D* tipo « standard » sul quale si basano i prezzi alle grida.

« Il venditore ha però facoltà di consegnare lotti di seta delle categorie *C, E, Y* e *Z*, riscuotendo il premio o versando il bonifico che verranno fissati così com'è stabilito dall'art. 66 ».

« Art. 62. — La messa a disposizione della merce da parte del venditore deve essere effettuata alla Cassa di garanzia e compensazione con apposito modulo, unitamente:

1° al certificato generale rilasciato dal Sindacato di borsa che comprovi:

a) il merito, l'uniformità e il titolo della merce offerta;

b) il grado o categoria a cui appartiene il lotto;

c) il peso mercantile del lotto medesimo;

2° al buono di consegna a favore della Cassa di garanzia e compensazione od al portatore, vistato dallo stabilimento di stagionatura in cui trovasi la merce;

3° alla fattura della merce, con aggiunta o deduzione degli importi da computare per eventuali premi od abbuoni secondo il grado della seta ».

Art. 63. — Il primo alinea, lettera *a*), viene così modificato: « la qualità, il titolo ed il grado della seta in conformità al certificato generale ».

Art. 66. — Il primo e secondo capoverso sono modificati come appresso:

« Durante la riunione di Borsa in cui vengono fissati i prezzi di compenso, il Sindacato fissa anche la differenza di prezzo tra le diverse qualità e titoli di seta consegnabili in Borsa.

« Tali differenze sono determinate per chilogrammo in base ai prezzi praticati per le corrispondenti qualità e titoli di sete sul mercato effettivo, ed hanno valore per le consegne che saranno effettuate nel mese successivo ».

Art. 68. — L'alinea lettera *a*) viene modificato nel modo seguente: « la qualità, il titolo e la provenienza dei bozzoli filati e della seta presentata ».

Art. 77. — L'ultimo capoverso viene modificato come appresso: « Qualora il risultato delle prove supplementari non stia nei limiti stabiliti per la categoria *E* per il titolo 13-15, e per la categoria *Z*, per il titolo 20-22 il lotto non è consegnabile ».

Tabella di classificazione per il titolo 13-15.

Assaggi di qualità		C	D	E
Prove principali: (Valori percentuali)				
Uniformità 1ª prova		81	78	73
Uniformità 2ª prova		71	66	60
Nettezza 1ª prova		85	80	80
Nettezza 2ª prova		85	80	75
Prove supplementari:				
Grado di deviazione		1.20	1.30	1.40
Titolo medio	da	13.70	13.50	13.25
	a	14.50	14.50	14.75
Tenacità gr. per denaro		3.50	3.25	3
Elasticità mm.		220	210	200
Incannaggio nodi		15	20	25

Tabella di classificazione per il titolo 20-22.

Assaggi di qualità	Y	Z
Prove principali:		
Uniformità 1ª prova	85	80
Uniformità 2ª prova	75	70
Nettezza 1ª prova	90	85
Nettezza 2ª prova	85	80
Prove supplementari:		
Grado di deviazione	1.50	2
Titolo medio	20.50	21.50
Tenacità gr. per denaro	3.5	3.3
Elasticità mm.	20	19
Incannaggio nodi	10	20

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 novembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(6391)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-30342.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Ferdinanda Brainik di Luigi, nata a Trieste il 2 marzo 1904 e residente a Trieste, Gretta Serbatoio n. 89, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Barini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Ferdinanda Brainik è ridotto in « Barini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5698)

N. 11419-30344.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Luigia Brainik di Luigi, nata a Trieste il 9 agosto 1906 e residente a Trieste, Gretta Serbatoio n. 89, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Barini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Luigia Brainik è ridotto in « Barini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5699)

N. 11419-30343.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Brainik fu Giovanni, nato a Trieste il 10 settembre 1870 e residente a Trieste, Gretta Serbatoio n. 89, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Barini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Brainik è ridotto in « Barini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Erminia Bergoc in Brainik fu Francesco, nata il 16 aprile 1872, moglie;
2. Bruno di Luigi, nato il 31 ottobre 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5700)

N. 11419-30346.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Lidia Bremic di Ermanno, nata a Trieste il 18 dicembre 1905 e residente a Trieste, via A. Canova n. 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bremini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Lidia Bremic è ridotto in « Bremini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5701)

N. 11419-30347.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Renato Bremic (Bremitz) di Ermanno, nato a Trieste il 24 novembre 1907 e residente a Trieste, via A. Canova n. 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bremini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Renato Bremic (Bremitz) è ridotto in « Bremini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5702)

N. 11419-28988.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Bretzel fu Michele, nato a Trieste il ... ottobre 1893 e residente a Trieste, via G. Boccaccio, 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bressi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Bretzel è ridotto in « Bressi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Sinigoi in Bretzel fu Giuseppe, nata il 10 aprile 1885, moglie;
2. Amerina di Francesco, nata il 17 febbraio 1919, figlia;
3. Ottavia di Francesco, nata il 12 agosto 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5703)

N. 11419-28989.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ermenegildo Brezovec di Antonio, nato a Trieste il 14 maggio 1908 e residente a Trieste, via Cristoforo Belli n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Brezzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ermenegildo Brezovec è ridotto in « Brezzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5704)

N. 11419-29307.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Busich di Giovanni, nato a Trieste il 7 dicembre 1868 e residente a Trieste, via S. Caterina n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bussi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Busich è ridotto in « Bussi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Antonia Schermann in Busich fu Bortolo, nata il 6 settembre 1866, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5705)

N. 11419-29308.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Pia Busich di Giuseppe, nata a Trieste il 6 agosto 1895 e residente a Trieste, via S. Caterina n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bussi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Pia Busich è ridotto in « Bussi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5706)

N. 11419-28287.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vladimiro Busich fu Vittorio, nato a Muggia il 23 marzo 1906 e residente a Trieste, Androna Cr. Colombo n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bussini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Vladimiro Busich è ridotto in « Bussini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5707)

N. 11419-24224.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Candido Bussanich fu Antonio, nato a Lussinpiccolo il 16 gennaio 1883 e resi-

dente a Trieste, via S. Spiridione n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bussani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Candido Bussanich è ridotto in « Bussani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Vidulich in Bussanich fu Antonio, nata l'11 marzo 1892, moglie;
2. Alice di Candido, nata il 30 maggio 1915, figlia;
3. Wanda di Candido, nata il 22 gennaio 1920, figlia;
4. Antonio di Candido, nato il 18 maggio 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5708)

N. 11419-28504.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Butteraz fu Sergio, nato a Trieste il 5 febbraio 1880 e residente a Trieste, via Tiziano n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Buttora »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Buttoraz è ridotto in « Buttora ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giovanna Bonazza in Buttoraz di Giovanni, nata il 22 novembre 1882, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5709)

N. 11419-31541.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Olga Cegnar fu Vittorio, nata a Trieste il 19 agosto 1886 e residente a Trieste, via Romagna n. 26, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cenari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Olga Cegnar è ridotto in « Cenari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5710)

N. 11419-30334.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Luigia Germek ved. Bat di Antonio, nata a Gabrovizza il 24 settembre 1888 e residente a Trieste, Rozzol in Monte n. 953, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Germelli-Batti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Luigia Germek ved. Bat sono ridotti in « Germelli-Batti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppe fu Giuseppe, nato il 17 gennaio 1908, figlio;
2. Virgilio fu Giuseppe, nato il 22 febbraio 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5711)

N. 11419-29012.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Kariz di Antonio, nato a Trieste il 24 gennaio 1905 e residente a Trieste, via S. M. M. Inf. n. 804, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Carini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Kariz è ridotto in « Carini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Albina Zuljan in Kariz fu Pietro, nata il 29 maggio 1910, moglie;
2. Egidio di Giuseppe, nato il 12 gennaio 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5712)

N. 11419-30357.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Francesca Kovacic di Carlo, nata a Gorizia il 2 agosto 1868 e residente a Trieste, Roiano Moreri n. 131, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Covelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Francesca Kovacic è ridotto in « Covelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5713)

N. 11419-29110.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Gisella Körner fu Enrico, nata a Budapest il 2 aprile 1896 e residente a Trieste, via C. Stuparich n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Carneri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Gisella Körner è ridotto in « Carneri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5714)

N. 11419-30362.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Ban fu Giuseppe ved. Czerwinschy, nata a Trieste il 4 luglio 1877 e residente a Trieste, via Ugo Foscolo n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Bani-Cervini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Ban ved. Czerwinschy sono ridotti in « Bani-Cervini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5715)

N. 11419-24242.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Cabol fu Luigi, nato a Trieste il 9 settembre 1889 e residente a

Trieste, via della Guardia n. 31, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cobolli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Cabol è ridotto in « Cobolli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Surian in Cabol fu Giuseppe, nata il 31 ottobre 1890, moglie;
2. Lidia di Francesco, nata il 4 settembre 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5716)

N. 11419-27868.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Canz (recte Kanz) Giovanni di Carlo, nato a Trieste il 10 aprile 1872 e residente a Trieste, via Piccardi n. 52, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Canzio »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Canz (recte Kanz) Giovanni è ridotto in « Canzio ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Zian in Canz di Antonio, nata il 19 luglio 1874, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5717)

N. 11419-27867.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Romano Canz (recte Kanz) di Giovanni, nato a Trieste il 9 ottobre 1898 e residente a Trieste, via Piccardi n. 52, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Canzio »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Romano Canz (recte Kanz) è ridotto in « Canzio ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carolina Abeles in Canz fu Gabriele, nata il 12 ottobre 1903, moglie;
2. Olga di Romano, nata il 10 aprile 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5718)

N. 11419-30351.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Caucig fu Giuseppe, nato a Gorizia il 26 dicembre 1887 e residente a Trieste, via Ponziana n. 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Causi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Caucig è ridotto in « Causi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Caterina Menegoni in Caucig di Agostino, nata il 22 dicembre 1892, moglie;
2. Nereo di Rodolfo, nato il 2 agosto 1912, figlio;
3. Lamberto di Rodolfo, nato l'11 agosto 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5719)

N. 11419-30133.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Cerkvenik di Bortolomeo, nato a Trieste il 27 gennaio 1888 e residente a Trieste, via Scuole Nuove n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cerqueni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Cerkvenik è ridotto in « Cerqueni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Besednjak di Cerkvenik fu Andrea, nata il 15 maggio 1890, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5720)

N. 11419-31230.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Cernivec fu Francesco, nato a Trieste il 21 ottobre 1885 e residente a Trieste, viale XX Settembre n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Negri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Cernivec è ridotto in « Negri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Pasqua Car in Cernivec fu Giorgio, nata il 3 aprile 1885, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5721)

N. 11419-30352.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Sergio Cernogorcevich di Nicolò, nato a Trieste il 26 agosto 1908 e residente a Trieste, via Cecilia de Rittmeyer n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Monteneri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Sergio Cernogorcevich è ridotto in « Monteneri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5722)

N. 11419-21673.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Valeria Cerovaz fu Giuseppe, nata a Trieste l'8 marzo 1903 e residente a Trieste, Rozzol n. 139, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cervani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Valeria Cerovaz è ridotto in « Cervani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Amelia fu Giuseppe, nata il 28 gennaio 1912, sorella;
2. Lidia fu Giuseppe, nata il 19 gennaio 1914, sorella;
3. Natale fu Giuseppe, nato il 24 dicembre 1901, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5723)

N. 11419-26840.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Ernesta Tamaro di Andrea ved. Ceunja, nata a Pirano il 1° aprile 1888 e residente a Trieste, Androna del Pane n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cenni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Ernesta Tamaro ved. Ceunja è ridotto in « Cenni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Gastone fu Giuseppe, nato il 15 gennaio 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5724)

N. 11419-21789.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata del sig. Oliviero Chenich (Kenic) di Giuseppe, nato a Trieste il 3 febbraio 1907 e residente a Trieste, via Crocifisso n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cenni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Oliviero Chenich (Kenic) è ridotto in « Cenni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Irma Sgubin in Chenich fu Gerolamo, nata il 9 ottobre 1906, moglie;
2. Oliviero di Oliviero, nato il 5 maggio 1927, figlio;
3. Luciana di Oliviero, nata il 31 luglio 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5725)

N. 11419-29924.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Augusto Circovich fu Basilio, nato a Trieste il 4 marzo 1896 e residente a Trieste, via Cost. Ressman n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Circoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Augusto Circovich è ridotto in « Circoli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Olimpia Blasco in Circovich fu Luigi, nata il 30 dicembre 1899, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5726)

N. 11419-29925.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Circovich fu Basilio, nato a Pola il 26 gennaio 1877 e residente a Trieste, via Udine n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Circoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente,

quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Circovich è ridotto in « Circoli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Medea Buri in Circovich di Francesco, nata il 24 dicembre 1882, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5727)

N. 11419-29586.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Clenovar di Antonio, nato a Lindaro (Istria) il 19 dicembre 1903 e residente a Trieste, via Valmartinaga n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Canovari »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Clenovar è ridotto in « Canovari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5728)

N. 11419-29585.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Sereno Cociancich di Vincenzo, nato a Visinada il 25 agosto 1907 e residente a Trieste, via Bonomo n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cosciani »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Sereno Cociancich è ridotto in « Cosciani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5729)

N. 11419-30826.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Cogai fu Antonio, nato a Trieste il 10 giugno 1885 e residente a Trieste, via Gelsomini n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cogari »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Cogai è ridotto in « Cogari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Rosalia Kerpan in Cogai di Giuseppe, nata il 17 maggio 1895, moglie;
2. Licia di Pietro, nata il 21 maggio 1913, figlia;
3. Norina di Pietro, nata il 13 gennaio 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5730)

N. 11419-30353.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Cok di Matteo, nato a Trieste il 6 giugno 1907 e residente a Trieste Guardiella Timignano n. 1477, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ciocchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Cok è ridotto in « Ciocchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Marz in Cok di Giuseppe, nata il 4 agosto 1907, moglie;
2. Liliana di Carlo, nata il 23 ottobre 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5731)

N. 11419-31381.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guerrino Collarich di Giuseppe, nato a Trieste il 13 settembre 1904 e residente a Trieste, via Conti n. 38, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Collarini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guerrino Collarich è ridotto in « Collarini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Angelina Millich in Collarich di Francesco, nata il 2 marzo 1906, moglie;
2. Fulvia Maria Carmela di Guerrino, nato il 18 ottobre 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5732)

N. 11419-30127.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ettore Collaucig fu Francesco, nato a Trieste il 22 aprile 1877 e residente a Trieste, via T. Vecellio n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Colaussi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ettore Collaucig è ridotto in « Colaussi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Lina Covacic in Collaucig fu Matteo, nata il 14 ottobre 1882, moglie;
2. Bruna di Ettore, nata il 12 ottobre 1923, figlia;
3. Bruno di Ettore, nato il 25 febbraio 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5733)

N. 11419-28992.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Cosciancich fu Ettore, nato a Trieste il 7 febbraio 1893 e residente a Trieste, via Galleria n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cosciani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Cosciancich è ridotto in « Cosciani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Olga Kokelj in Cosciancich fu Michele, nata il 4 maggio 1898, moglie;
2. Ettore di Bruno, nato il 18 marzo 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5734)

N. 11419-28994.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Gino Cosciancich fu Ettore, nato a Trieste il 1° dicembre 1895 e residente a Trieste, via Settefontane n. 58, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cosciani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gino Cosciancich è ridotto in « Cosciani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Antonopulo in Cosciancich di Costantino, nata il 1° luglio 1901, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5735)

N. 11419-30355.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Covacig di Carlo, nato a Trieste il 5 settembre 1904 e residente a Trieste, Roiano Moreri n. 131, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Covelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Covacig è ridotto in « Covelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Nerina Pontelli in Covacig di Francesco, nata il 22 dicembre 1903, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5736)

N. 11419-30356.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Covacig fu Carlo, nato a Gorizia il 17 ottobre 1866 e residente a Trieste, Roiano, Moreri n. 131, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Covelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Carlo Covacig è ridotto in « Covelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5737)

N. 11419-30354.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Carmen Covacig in Cante di Carlo, nata a Trieste il 19 novembre 1900 e residente a Trieste, piazza S. Giovanni n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Covelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Carmen Covacig in Cante è ridotto in « Covelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5738)

N. 11419-30358.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Iolanda Covacig fu Francesco, nata a Trieste il 17 maggio 1901 e

residente a Trieste, Scala Santa n. 222, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Covelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Iolanda Covacig è ridotto in « Covelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5739)

N. 11419-30359.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Marcello Covacig fu Francesco, nato a Trieste il 13 maggio 1904 e residente a Trieste, Scala Santa n. 222, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Covelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Marcello Covacig è ridotto in « Covelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5740)

N. 11419-30361.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Crampar fu Angelo, nato a Monsalice (Parenzo) il 10 maggio 1883 e residente a Trieste, via Tigor n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Campari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Crampar è ridotto in « Campari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Angela Bercich in Crampar fu Antonio, nata il 18 luglio 1886, moglie;
2. Vera di Giovanni, nata il 25 giugno 1912, figlia;
3. Angelo di Giovanni, nato il 16 ottobre 1915, figlio;
4. Milena di Giovanni, nata il 2 maggio 1918, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5741)

N. 11419-31386.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Crapiz di Giovanni, nato a Trieste il 28 aprile 1908 e residente a Trieste, via della Guardia n. 25, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Carpi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Carlo Crapiz è ridotto in « Carpi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5742)

N. 11419-29929.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Carlo Crismancic fu Giacomo, nato a Trieste il 27 luglio 1887 e residente a Trieste, Chiadino S. Luigi n. 690, e diretta ad

ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Crismani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Carlo Crismancic è ridotto in « Crismani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Teresa Purich in Crismancic di Antonio, nata il 30 settembre 1893, moglie;
2. Nives di Giuseppe, nata il 25 dicembre 1914, figlia;
3. Baldo di Giuseppe, nato il 3 aprile 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5743)

N. 11419-29930.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Angelo Crivicich di Giovanni, nato a Fiume il 14 maggio 1885 e residente a Trieste, via A. Bazzoni n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Crivellari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Angelo Crivicich è ridotto in « Crivellari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Caterina Zarli in Crivicich fu Andrea, nata il 3 aprile 1888, moglie;
2. Aurelio di Angelo, nato il 21 gennaio 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5744)

N. 11419-29926.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Domenico Cuk fu Giovanni, nato a Trieste il 24 gennaio 1880 e residente a Prosecco n. 287, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zuccoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Domenico Cuk è ridotto in « Zuccoli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giustina Ban in Cuk fu Simone, nata il 1° novembre 1886, moglie;
2. Anna di Domenico, nata il 20 gennaio 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5745)

N. 11419-29121.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Cuschlan fu Francesco, nato a Trieste il 10 febbraio 1889 e residente a Trieste, via Paduina n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cusciani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Cuschlan è ridotto in « Cusciani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5746)

N. 11419-28270.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guido Czerny di Vittorio, nato a Trieste il 24 novembre 1902 e residente a Trieste, piazza Libertà n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cerni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guido Czerny è ridotto in « Cerni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5747)

N. 11419-28268.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Lodovico Czerny di Vittorio, nato a Pola il 25 febbraio 1898 e residente a Trieste, piazza Libertà n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cerni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lodovico Czerny è ridotto in « Cerni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5748)

N. 11419-28269.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Olga Czerny di Vittorio, nata a Trieste il 22 luglio 1901 e residente a Trieste, piazza Libertà n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cerni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'alto del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Olga Czerny è ridotto in « Cerni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5749)

N. 11419-28267.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Czerny fu Pietro, nato a Otternitz (Austria tedesca) il 25 luglio 1866 e residente a Trieste, piazza della Libertà n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cerni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Czerny è ridotto in « Cerni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Luigia Zaratini in Czerny di Giulio, nata il 23 febbraio 1876, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5750)

N. 11419-28279.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Debenjak fu Michele, nata a Strugnano, presso Pirano, il 23 gennaio 1888 e residente a Trieste, via Petrarca n. 7, e di-

retta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Debeni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Debenjak è ridotto in « Debeni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5751)

N. 11419-26449.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Dejuri fu Pietro, nato a Trieste il 27 agosto 1898 e residente a Trieste, via Giorgio Vasari n. 20, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Degiorgi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Dejuri è ridotto in « Degiorgi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato, decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5752)

N. 11419-29476.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Dante Dierlmaier fu Francesco, nato a Trieste il 2 agosto 1885 e residente a Trieste, via R. Zovenzoni n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Dimario »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Dante Dierlmaier è ridotto in « Dimario ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Sofia Benulich in Dierlmaier di Giuseppe, nata il 23 aprile 1899, moglie;
2. Silvano di Dante, nato il 6 febbraio 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5753)

N. 11419-29965.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ernesto Carlo Dolcher fu Antonio, nato a Trieste il 2 maggio 1871 e residente a Trieste, via Media n. 50, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Dolchieri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ernesto Carlo Dolcher è ridotto in « Dolchieri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Amelia Dreos in Dolcher fu Gaetano, nata il 18 marzo 1875, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5754)

N. 11419-29601.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Paola Domancich di Marco ved. Moscarà, nata a Trieste il 22 maggio 1882 e residente a Trieste, corso Vittorio Emanuele III n. 28, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. de-

creto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Domanini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Paola Domancich vedova Moscarà è ridotto in « Domanini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5755)

N. 11419-1752.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Renato Marussig fu Francesco, nato a Trieste il 14 maggio 1882 e residente a Trieste, via dell'Istituto n. 32, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marusci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Renato Marussig è ridotto in « Marusci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5762)

N. 11419-30360.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Rosina Moze ved. Covacig recte Kovacic fu Antonio, nata a Trieste il 16 agosto 1878 e residente a Trieste, Scala Santa n. 222, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Mosè-Covelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Rosina Moze ved. Covacig recte Kovacic sono ridotti in « Mosè-Covelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5763)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 240.

Media dei cambi e delle rendite
del 19 novembre 1930 - Anno IX

Francia	75 —	Oro	368.52
Svizzera	370.24	Belgrado	33.84
Londra	92.751	Budapest (Pengo)	3.35
Olanda	7.688	Albania (Franco oro)	366 —
Spagna	210.65	Norvegia	5.115
Belgio	2.663	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.553	Svezia	5.126
Vienna (Schillinge)	2.691	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.67	Danimarca	5.115
Romania	11.38	Rendita 3.50 %	69.125
Peso Argentino Oro	14.96	Rendita 3.50 % (1902)	65.25
Peso Argentino Carta	6.57	Rendita 3 % lordo	41.175
New York	19.099	Consolidato 5 %	82.30
Dollaro Canadese	19.115	Obblig. Venezie 3.50 %	77.75

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Cessazione di notaro dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 6 novembre 1930, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. De Rubertis Francesco, residente nel comune di Lucito, distretto notarile di Campobasso, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 29 novembre 1930, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 15 novembre 1930 - Anno IX

p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

(6413)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ufficio della Proprietà intellettuale

Elenco n. 9-10 degli attestati di trascrizione dei marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio rilasciati nella prima e seconda quindicina di maggio 1926.

N. B. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono state pubblicate nel Fasc. 9-10 del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio » anno XIV (1926).

DATA del deposito	TITOLARE	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Numero del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE I. — **Prodotti del suolo, grezzi o parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi; spoglie di animali.**		
18-3-1926	Raffaele Genna, a Napoli.	Marchio di fabbrica per cuoi e pelli.	33307	5-5-1926
14-8-1925	Giuseppe Silvestri, a Torino.	Marchio di fabbrica per tessuti animali radioattivati.	33468	31-5-1926
15-4-1926	Norton Company, a Worcester, Massachusetts (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per granelli d'allumina abrasivi, pietre abrasive, ruote per arrotare, allumina cristallina, prodotti abrasivi e precisamente granelli da pulitura, pietre abrasive e per affilatura, e ruote per arrotare, pulire e tagliare.	33450	31-5-1926
		CLASSE II. — **Alimenti, compresi latte, tè, caffè e surrogati; olii e grassi commestibili.**		
17-4-1926	Ditta Giuseppe Adorni & C., a Cascina (Pisa).	Marchio di fabbrica per olio d'oliva.	33454	31-5-1926
2-5-1925	Giovacchino Castiglioni, a Lucca.	Marchio di commercio per olio d'oliva.	33364	8-5-1926
22-4-1926	Società Generale delle Conserve Alimentari Cirio, a S. Giovanni a Teduccio (Napoli).	Marchio di fabbrica per crema di pomidoro.	33477	31-5-1926
22-4-1926	Società Generale delle Conserve Alilimentari Cirio, a S. Giovanni a Teduccio (Napoli).	Marchio di fabbrica per crema di asparagi.	33478	31-5-1926
22-4-1926	Società Generale delle Conserve Alilimentari Cirio, a S. Giovanni a Teduccio (Napoli).	Marchio di fabbrica per crema di sedani.	33479	31-5-1926
23-4-1926	Società Generale delle Conserve Alilimentari Cirio, a S. Giovanni a Teduccio (Napoli).	Marchio di fabbrica per crema di piselli.	33480	31-5-1926
30-12-1924	Conservifici dell'Antica Società Generale Francese di Conserve Alimentari S. A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per sardine all'olio.	33343	5-5-1926
13-3-1926	Società Anonima Egidio Galbani, a Melzo (Milano).	Marchio di fabbrica per formaggio.	33320	4-5-1926
10-4-1926	P. E. Harris & Co., a Seattle, Washington (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per pesce, frutta e vegetali conservati; frutta secche e vegetali secchi.	33446	31-5-1926
10-4-1926	P. E. Harris & Co., a Seattle, Washington (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per pesce, frutta e vegetali conservati; frutta secche e vegetali secchi.	33447	31-5-1926
16-4-1926	P. E. Harris & Co., a Seattle, Washington (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per pesce, frutta e vegetali conservati; frutta secche e vegetali secchi.	33452	31-5-1926

DATA del deposito	TITOLARE	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Numero del marchio	DATA della trascrizione
8-9-1925	S. A. Latte Condensato Lombardo (Lombard Condensed Milk Cy. Ltd.), a Milano.	Marchio di fabbrica per farina alimentare dietetica integrale e sue diverse preparazioni per l'alimentazione dei lattanti, dei bambini e delle persone deboli.	33433	31-5-1926
7-9-1923	Società Triestina Olearia a. g. l., a Trieste.	Marchio di fabbrica per olio commestibile di semi.	33391	12-5-1926
10-5-1924	Società Anonima Pastificio Triestino, a Trieste.	Marchio di fabbrica per pasta all'uovo.	33461	31-5-1926
10-4-1926	Ditta Pistono & Daverio, a Torino.	Marchio di fabbrica per cioccolattini e confetti.	33470	31-5-1926
24-3-1925	Francesco Pospisil, a Settimo Torinese.	Marchio di fabbrica per formaggio.	33431	31-5-1926
8-4-1926	« S.I.C. » Società Italiana Cioccolato, a Torino.	Marchio di fabbrica per tavolette e blocchetti di cioccolato.	33471	31-5-1926
8-4-1926	« S.I.C. » Società Italiana Cioccolato, a Torino.	Marchio di fabbrica per cioccolato al biscotto.	33472	31-5-1926
8-4-1926	« S.I.C. » Società Italiana Cioccolato, a Torino.	Marchio di fabbrica per cioccolato al biscotto.	33473	31-5-1926
4-9-1924	Società Industriale dell'Olio - Soc. An., a Trieste.	Marchio di commercio per olio di semi mangiabile.	33354	8-5-1926
4-9-1924	Società Industriale dell'Olio - Soc. An., a Trieste.	Marchio di commercio per olio di semi mangiabile.	33356	8-5-1926
4-9-1924	Società Industriale dell'Olio - Soc. An., a Trieste.	Marchio di commercio per olio di semi mangiabile.	33357	8-5-1926
3-4-1926	Aurelio Talice, a Quarto dei Mille (Genova).	Marchio di fabbrica per biscotti.	33445	31-5-1926
18-3-1926	Ditta Coniugi Tarizzo, a Torino.	Marchio di fabbrica per caramelle.	33319	4-5-1926
22-3-1926	Ditta R. Teppati & C., a Genova.	Marchio di fabbrica per foraggi per bestiame.	33316	4-5-1926
27-5-1925	Ditta A. Vidal & C., a Bolzano (Trento).	Marchio di fabbrica per caffè di fichi.	33382	11-5-1926
5-3-1926	Soc. An. Zeda, a Intra (Novara).	Marchio di fabbrica per caramelle.	33301	3-5-1926
		CLASSE III. — **Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.**		
15-4-1926	Cantine dei Marchesi Lodovico e Pietro Antinori, a Firenze.	Marchio di fabbrica e di commercio per vini.	33458	31-5-1926
5-11-1925	Bernardino Branca, Dolores Branca in Dolfin Boldù e Carolina Branca in Dolfin Boldù, a Milano.	Marchio di fabbrica per liquore.	33384	11-5-1926
25-11-1925	Bernardino Branca, Dolores Branca in Dolfin Boldù e Carolina Branca in Dolfin Boldù, a Milano.	Marchio di fabbrica per liquore.	33385	11-5-1926
19-12-1925	Bernardino Branca, Dolores Branca in Dolfin Boldù e Carolina Branca in Dolfin Boldù, a Milano.	Marchio di fabbrica per liquore.	33386	11-5-1926
15-4-1925	Eremiti Camaldolesi, a Camaldoli (Arezzo).	Marchio di fabbrica per liquori.	33363	8-5-1926
1-11-1925	Ditta Camis & Stock, a Trieste.	Marchio di fabbrica per liquore.	33434	31-5-1926
23-4-1926	Giovanni Battista Capurro & Edoardo Olivieri, a Roma.	Marchio di fabbrica per liquore antimalarico.	33435	31-5-1926

DATA del deposito	TITOLARE	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Numero del marchio	DATA della trascrizione
18-3-1926	Fabbrica di Maraschino Francesco Drioli, Società Anonima, a Zara.	Marchio di fabbrica per maraschino.	33395	12-5-1926
25-3-1926	Soc. An. Freund, Ballor & C., a Torino.	Marchio di fabbrica per liquore.	33426	19-5-1926
25-3-1926	Soc. An. Freund, Ballor & C., a Torino.	Marchio di fabbrica per marsala all'uovo.	33427	19-5-1926
20-3-1926	Ditta Cav. Federico Pialorsi, a Brescia.	Marchio di fabbrica per vermouth.	33388	11-5-1926
		CLASSE IV. — **Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie.**		
5-6-1923	G. B. Bernardini, a Grosseto.	Marchio di fabbrica per benzina, petrolio, carburo e lubrificanti per automobili, motocicli; gomme, parti di ricambio per automobili, motociclette, camions e trattori agricoli.	33342	5-5-1926
4-3-1926	Fabbrica Lombarda di Saponi e Candele Steariche A. Branca & C. S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per saponi.	33337	15-5-1926
4-3-1926	Fabbrica Lombarda di Saponi e Candele Steariche A. Branca & C. S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per saponi.	33338	15-5-1926
12-3-1926	Paul Breitschuh, a Berna (Svizzera).	Marchio di fabbrica per olii minerali e grassi.	33304	3-5-1926
30-1-1926	Alfredo de Marco, a Milano.	Marchio di fabbrica per crema per la pelle e prodotti di profumeria.	33401	15-5-1926
30-1-1926	Alfredo de Marco, a Milano.	Marchio di fabbrica per crema per la pelle.	33402	15-5-1926
28-1-1926	W. B. Dick & Co. Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per olii per riscaldamento, illuminazione, lubrificazione e combustibili per motori. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 298160).	33387	11-5-1926
24-3-1926	The Elcaya Co. Incorp., a New York.	Marchio di fabbrica per preparati per preservare la pelle, i capelli e le unghie, in forma di creme, paste e polveri; preparati per acconciatura e creme evanescenti, ammorbidanti, astringenti, creme per i piedi, creme di amamelide, polveri di cipria, di talco, rossetti, lapis per le labbra e sapone.	33314	4-5-1926
12-5-1925	Ditta Fratelli Finzi, a Trieste.	Marchio di commercio per sapone.	33345	5-5-1926
12-5-1925	Ditta Fratelli Finzi, a Trieste.	Marchio di commercio per sapone da bucato.	33346	5-5-1926
4-9-1924	Società Industriale dell'Olio - Soc. An., a Trieste.	Marchio di commercio per olio minerale lubrificante.	33351	8-5-1926
4-9-1924	Società Industriale dell'Olio - Soc. An., a Trieste.	Marchio di commercio per olio minerale lubrificante.	33352	8-5-1926
4-9-1924	Società Industriale dell'Olio - Soc. An., a Trieste.	Marchio di commercio per olio minerale lubrificante.	33353	8-5-1926
4-9-1924	Società Industriale dell'Olio - Soc. An., a Trieste.	Marchio di commercio per olii e grassi minerali lubrificanti.	33355	8-5-1926
4-9-1924	Società Industriale dell'Olio - Soc. An., a Trieste.	Marchio di commercio per olio minerale lubrificante per automobili.	33358	8-5-1926
4-9-1924	Società Industriale dell'Olio - Soc. An., a Trieste.	Marchio di commercio per olio minerale lubrificante.	33359	8-5-1926
11-1-1926	Società Anonima Industria Applicazioni Chimiche, a Milano.	Marchio di fabbrica per colori, lanolina ed altri grassi, saponi ed appretti.	33349	5-5-1926
31-3-1926	Saponificio Seregnese Fratelli Mariani, a Seregno (Milano).	Marchio di fabbrica per sapone da bucato.	33415	18-5-1926

DATA del deposito	TITOLARE	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contrad	Numero del marchio	DATA della trascrizione
30-3-1926	« Nafta », Società Italiana pel Petrolio ed Affini, a Genova.	Marchio di fabbrica per olio lubrificante per trattrici agricole.	33398	12-5-1926
17-3-1926	Società Anonima « Olea » - Olii Lubrificanti ed Affini, a Palermo.	Marchio di fabbrica per olii minerali lubrificanti.	33441	31-5-1926
13-3-1926	Soc. An. « Permolio », a Milano.	Marchio di fabbrica per lubrificanti, grassi ed affini.	33369	8-5-1926
9-3-1926	Saponificio Salernitano Petrone D'Arcangelo & C., a Salerno.	Marchio di fabbrica per sapone da bucato e da toletta.	33367	8-5-1926
2-4-1926	Vittorio Pollio, a Napoli.	Marchio di fabbrica per saponi.	33404	15-5-1926
20-4-1926	Prichard & Constance (Wholesale) Limited a Londra.	Marchio di fabbrica per profumerie, articoli per toletta, preparati per denti e capelli, saponi.	33456	31-5-1926
30-5-1925	Luigi Angelo Ruspini, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti ed articoli di profumeria, d'igiene e di toletta, come: sapone in polvere, borotalco, zucchero vanigliato, camomilla, zafferano, antiruggine, e prodotti analoghi.	33375	10-5-1926
1-4-1926	Alfredo Santarelli proprietario della « Santerba Perfumery », ad Anzola d'Emilia (Bologna) ed a New York.	Marchio di fabbrica per prodotti di profumeria.	33403	15-5-1926
23-[illegible] 1920	Società Max Schwarzlose, a Berlino.	Marchio di fabbrica per prodotti chimici per scopi medicinali ed igienici, droghe e preparati farmaceutici, impiastri, articoli per disinfezione e per distruggere animali nocivi, materiali per fasciature, saponi, profumerie, cosmetici, articoli da toletta, spazzole, lame, apparecchi per radere e pennelli, attrezzi per le unghie e per la cura delle mani e dei piedi. (Già registrato in Germania al numero 248647).	33341	5-5-1926
5-9-1924	Achille Silvestrini, a Genova.	Marchio di fabbrica per sapone detersivo.	33374	10-5-1926
5-8-1925	Ditta Giuseppe Treves, a Torino.	Marchio di fabbrica per lubrificanti, per motori e parti di autoveicoli.	33467	31-5-1926
		CLASSE V. — **Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine non compresi in altre classi.**		
25-2-1926	Bragg-Kliesrath Corporation a Long Island, New York.	Marchio di fabbrica per organi trasmettitori di energia per il comando di meccanismi di presa, di ingranaggio e disingranaggio, di veicoli automotori terrestri, battelli e velivoli.	33361	8-5-1926
26-2-1926	Società Italiana De Fries & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi per fare molle.	33333	25-5-1926
25-3-1926	Società Anonima Italo-Svedese Lombardi & Bonetti, a Milano.	Marchio di fabbrica per filo d'acciaio.	33406	15-5-1926
25-3-1926	Società Anonima Italo-Svedese Lombardi & Bonetti, a Milano.	Marchio di fabbrica per filo d'acciaio.	33407	15-5-1926
25-3-1926	Società Anonima Italo-Svedese Lombardi & Bonetti, a Milano.	Marchio di fabbrica per filo d'acciaio.	33408	15-5-1926
27-2-1926	Ing. Olindo Majolatesi, a Senigallia (Ancona).	Marchio di fabbrica per macchine seminatrici.	33334	5-5-1926
31-3-1926	Ditta Fratelli Marelli, a Gallarate (Varese).	Marchio di fabbrica per incannatoi per maglifici, bancali e macchine per confezionare maglieria e biancheria, loro parti ed accessori.	33416	18-5-1926
13-5-1925	Isaia Remo Marigo, a Genova.	Marchio di fabbrica per pani di metallo antifrizione.	33344	5-5-1926

DATA del deposito	TITOLARE	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Numero del marchio	DATA della trascrizione
17-4-1926	Giorgio Martini, a Parma.	Marchio di fabbrica per rubinetti.	33453	31-5-1926
25-2-1926	Millers Falls Company, a Millers Falls, Mass. (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per punte da trapano spirali, pialle per modanature, trapani a mano e ad appoggio, barletti, trapani da banco, teste di utensili per pulitura ed arrotatura, squadre per tagli ad angolo, trapani ed arpionismo, appoggi di trapano, manici di trapano a gomito, punte da trapano anulari, tagliavetri, pialle a squadro e utensili per la lavorazione dei chiodi. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 198790).	33376	10-5-1926
20-3-1926	Società Anonima « The Universal », a Milano.	Marchio di fabbrica per ganci per cinghie di trasmissione.	33389	11-5-1926
20-3-1926	Società Anonima « The Universal », a Milano.	Marchio di fabbrica per ganci per cinghie di trasmissione.	33390	11-5-1926
25-5-1925	Juan M. Vidal, a Buenos Aires.	Marchio di fabbrica per sostanze chimiche usate nell'industria, nella fotografia, nelle ricerche scientifiche, nell'agricoltura e nell'orticoltura; sostanze anticorrosive; prodotti industriali per aumentare il rendimento degli idrocarburi volatili per motori ad esplosione; combustibili liquidi; macchine ed apparecchi per la produzione ed utilizzazione di energia, ecc. ecc.	33383	11-5-1926
13-3-1926	Ditta Vigliano & Nejrotti, a Torino.	Marchio di fabbrica per accessori, pezzi staccati e di ricambio per automobili, motocicli ed aviazione; elementi di macchine ed utensili.	33318	4-5-1926
15-4-1926	The Yale & Towne Manufacturing Co., a New York.	Marchio di fabbrica per serrature, lucchetti e chiavi, loro parti ed accessori.	33451	31-5-1926
		CLASSE VI. — **Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc., macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.**		
19-5-1925	Società Anonima Monti & Martini, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto isolante per l'elettrotecnica.	33463	31-5-1926
19-5-1925	Società Anonima Monti & Martini, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto isolante per l'elettrotecnica.	33464	31-5-1926
19-5-1925	Società Anonima Monti & Martini, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto isolante per l'elettrotecnica.	33465	31-5-1926
5-6-1925	Ditta Giorgio Negri & C. di Negri Picasso & Cravenna, a Milano.	Marchio di fabbrica per materiali isolanti usati nelle industrie elettriche e tubetti isolatori elettrici.	33466	31-5-1926
12-3-1926	Valentino Ranieri Tonissi, a Sampierdarena (Genova).	Marchio di fabbrica per accumulatori elettrici.	33303	3-5-1926
2-4-1926	Società Italiana « Pathé-Baby », a Roma.	Marchio di fabbrica per macchine cinematografiche e loro accessori.	33399	12-5-1926
2-4-1926	Società Italiana « Pathé-Baby », a Roma.	Marchio di fabbrica per macchine cinematografiche e loro accessori.	33400	12-5-1926
10-7-1924	Waterbury Clock Company, a Waterbury, Connecticut (Stati Uniti d'America).	Marchio di fabbrica per orologi e loro parti.	33371	10-5-1926
10-7-1924	Waterbury Clock Company, a Waterbury, Connecticut (Stati Uniti d'America).	Marchio di fabbrica per orologi e loro parti.	33372	10-5-1926

DATA del deposito	TITOLARE	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Numero del marchio	DATA della trascrizione
10-7-1924	Waterbury Clock Company, a Waterbury, Connecticut (Stati Uniti d'America).	Marchio di fabbrica per orologi e loro parti.	33373	10-5-1926
26-3-1926	The Westinghouse Brak e And Saxby Signal Company Ltd., a Londra.	Marchio di fabbrica per isolatori ed isolanti elettrici a base di tessuto.	33315	4-5-1926
		CLASSE VIII. — **Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche.**		
10-4-1926	Anglo-Mexican Petroleum Company, Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per asfalti e prodotti preparati per costruzioni, decorazioni e pavimentazioni stradali. (Già registrato nella Gran Bretagna ai numeri 338813 e 427580).	33474	31-5-1926
		CLASSE IX. — **Combustibili e materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.**		
16-3-1926	Soc. An. Materiali Sanitari G. Alpi & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per scaldabagni, cucine, fornelli e simili.	33378	10-5-1926
31-3-1926	Società Anonima Brevetti « Ardor », a Milano.	Marchio di fabbrica per cucine; fornelli; stufe; scaldabagni a gas, a legna e a carbone; bruciatori a gas.	33421	19-5-1926
26-3-1926	Capitol Machine Co., Inc., a New York.	Marchio di fabbrica per proiettori.	33397	12-5-1926
8-3-1926	Ditta A. Croci & Farinelli, a Milano.	Marchio di fabbrica per candele per motori a combustione interna.	33302	3-5-1926
2-4-1926	Fabbrica Italiana di Lampade Elettriche Maurizio Grisan, a Milano.	Marchio di fabbrica per lampada monowatt e mezzowatt.	33428	19-5-1926
22-3-1926	« Nafta » Società Italiana pel Petrolio ed Affini, a Genova.	Marchio di fabbrica per petrolio e derivati.	33317	4-5-1926
16-4-1926	Ditta G. Primon & Fellini, a Torino.	Marchio di fabbrica per agglomerati di carbone e combustibili.	33475	31-5-1926
20-3-1926	Società Italo-Americana pel Petrolio, a Genova.	Marchio di fabbrica per prodotti di petrolio e derivati.	33309	3-5-1926
20-3-1926	Società Italo-Americana pel Petrolio, a Genova.	Marchio di fabbrica per prodotti di petrolio e derivati.	33310	3-5-1926
		CLASSE X. — **Materiali diversi di uso domestico, non compresi in altre classi, oggetti per sport e giocattoli.**		
20-3-1926	Ditta Oreste Bacci & C., a Firenze.	Marchio di fabbrica per stoviglie in ferro smaltato, come pentole, tegami, casseruole ed altri recipienti, arnesi da cucina e simili.	33305	3-5-1926
20-3-1926	Ditta Oreste Bacci & C., a Firenze.	Marchio di fabbrica per stoviglie in ferro smaltato, come pentole, tegami, casseruole ed altri recipienti, arnesi da cucina e simili.	33306	3-5-1926
29-3-1926	Paolo Bernardini, a Roma.	Marchio di fabbrica per articoli di abbigliamento della persona e di arredamento della casa.	33396	12-5-1926
2-3-1926	Enrico Carpi, a Milano.	Marchio di fabbrica per posaterie in alpacca.	33335	5-5-1926
15-1-1926	Mario Goitre, a Torino.	Marchio di fabbrica per schede, schedari, mobili ed accessori per schedari, mobili ed accessori per uffici.	33362	8-5-1926
15-3-1926	Ditta Fratelli Grigio, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti e posaterie.	33377	10-5-1926

DATA del deposito	TITOLARE	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Numero del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE XII. — **Carrozzeria e trasporti in genere, selleria, valigeria.**		
15-7-1925	The Belber Trunk & Bag Company, a Philadelphia Pen. (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per bauli, cassette per abiti, valigie, borse e cassette da viaggio, taccuini. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 129977).	33313	4-5-1926
2-1-1926	Società Anonima Edoardo Bianchi - Fabbrica Automobili e Velocipedi, a Milano.	Marchio di fabbrica per selle per bicicletta e moto, manubri, mozzi, pedali, catene e ruote libere per bicicletta, campanelli, fanali, coperture e pedivelle per velocipedi.	33438	31-5-1926
2-4-1926	The Dunlop Rubber Company Limited, a Birmingham - Fort Dunlop Erdington (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per ruote metalliche, cerchioni metallici, anelli e mozzi per ruote di automobili. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 416574).	33417	18-5-1926
19-3-1926	Essex Motors, a Detroit Michigan (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per automobili a benzina per passeggeri. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 194527).	33308	3-5-1926
24-6-1925	Filippo Parolari, proprietario dell'« Autogarage Centrale », a Verona	Marchio di commercio per biciclette e loro parti.	33347	5-5-1926
		CLASSE XIII. — **Filati, tessuti, pizzi e ricami.**		
6-4-1926	Ditta Alfredo Bruni, a Chieri (Torino)	Marchio di fabbrica per tessuti.	33444	31-5-1926
3-7-1925	Food Flavour Preservation Process, Limited, a Leigh-on-Sea (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per materiale impermeabile all'aria in cui predomina il cotone od il lino. (Già registrato in Gran Bretagna ai numeri 133587 e 362255).	33311	4-5-1926
30-3-1926	Ditta Anselmo Giletti, a Ponzone (Novara).	Marchio di fabbrica per tessuti di lana, tessuti di cotone e tessuti misti di lana e cotone.	33414	18-5-1926
5-3-1926	Manifattura Grober, a Varallo Sesia (Novara).	Marchio di fabbrica per filati di lana, stringhe e cordoncini di seta, lana e cotone, trecce elastiche di seta, lana e cotone.	33340	5-5-1926
28-1-1926	Lanificio Succ. J. Moessmer & C., a Brunico (Trento).	Marchio di fabbrica per tessuti cardati fantasia di lana (tipo Homespun), tessuto impermeabile (loden), stoffe sport, scialli di lana fantasia e stoffe di lana.	33411	18-5-1926
2-4-1926	Antonietta Ruelle, a Livorno.	Marchio di fabbrica per merletti, ricami e confezioni di tendaggio, tovaglierie e biancherie.	33436	31-5-1926
12-2-1926	« S.A.L.I.F. » Società Anonima Lucchese Industria Filati, a Lucca-Acquacalda.	Marchio di fabbrica per cotone per calze, maglieria e ricami.	33448	31-5-1926
2-4-1926	Stabilimento Duca Visconti di Modrone, di Marcello Visconti di Modrone, a Milano.	Marchio di fabbrica per velluti, fustagni e madapolam.	33419	18-5-1926
2-4-1926	Tessitura & Candeggio Fratelli Visconti di Modrone - S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuto di cotone.	33439	31-5-1926
		CLASSE XIV. — **Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre classi**		
4-3-1926	Ditta Pozzo Ardizzi & C., a Vigevano (Pavia).	Marchio di fabbrica per pantofole e calzature.	33339	5-5-1926
14-2-1925	Oreste Cecchi, a Pisa.	Marchio di fabbrica per indumento baracane.	33360	8-5-1926
28-7-1923	Ditta Fratelli Dagnino, a Palermo.	Marchio di commercio per cappelli per uomo.	33381	11-5-1926
25-2-1926	Ditta Gusberti & Morselli, a Vigevano (Pavia).	Marchio di fabbrica per calzature.	33350	5-5-1926

DATA del deposito	TITOLARE	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Numero del marchio	DATA della trascrizione
19-4-1926	Annunziato Lazzereschi, a Carrara.	Marchio di fabbrica per calzature per uomo.	33459	31-5-1926
16-4-1926	Ditta Giacomo Marchese, a Firenze.	Marchio di fabbrica per berretti, fodere per berretti, marocchini per berretti ed accessori.	33460	31-5-1926
16-4-1926	Ditta Giacomo Marchese, a Firenze.	Marchio di fabbrica per berretti, fodere, marocchini ed accessori per berretti.	33476	31-5-1926
		CLASSE XV. — **Tabacchi e articoli per fumatori.**		
23-8-1924	Luigi Bredice, a Napoli.	Marchio di fabbrica per cartine per sigarette.	33392	12-5-1926
1-6-1925	Luigi Bredice, a Napoli.	Marchio di fabbrica per cartine per sigarette.	33393	12-5-1926
20-4-1926	British-American Tobacco Company Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per tabacco.	33457	31-5-1926
12-4-1926	Saul Sadoch, a Trieste.	Marchio di fabbrica per carta da sigaretta.	33442	31-5-1926
12-4-1926	Saul Sadoch, a Trieste.	Marchio di fabbrica per carta per sigarette.	33443	31-5-1926
		CLASSE XVII. — **Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria.**		
15-4-1926	Società Anonima Industrie Riunite Italiane Saltarelli, a Marzabotto (Bologna).	Marchio di fabbrica per carte da impacco e da imballo, carte pergamena e pergamenate, carte da stampa, carte da scrivere, buste, sacchetti, cartoni.	33449	31-5-1926
		CLASSE XVIII. — **Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.**		
16-4-1925	Pietro Baldi, a S. Pellegrino (Bergamo).	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale.	33462	31-5-1926
24-3-1926	Oreste Benedetti, a Firenze.	Marchio di fabbrica per prodotto purgativo.	33405	15-5-1926
2-4-1926	Agostino Bosio, a Bergamo.	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico.	33418	18-5-1926
6-7-1925	Goedecke & C. - Chemische Fabrick e Export Aktiengesellschaft, a Lipsia (Germania).	Marchio di fabbrica per medicamenti antiemorroidali. (Già registrato in Germania al numero 335086).	33394	12-5-1926
24-10-1925	Fellows Medical Manufacturing Company, Inc., a New York.	Marchio di fabbrica per preparato di ipofosfiti.	33469	31-5-1926
25-3-1926	Ditta Fimoo, a Milano.	Marchio di fabbrica per miscele per l'otturazione provvisoria dei denti.	33409	15-5-1926
25-3-1926	Ditta Fimoo, a Milano.	Marchio di fabbrica per pasta per le impronte dei mascellari.	33410	15-5-1926
25-3-1926	Ditta Fimoo, a Milano.	Marchio di fabbrica per miscela di guttaperca ed altre sostanze per la otturazione provvisoria dei denti.	33412	18-5-1926
25-3-1926	Ditta Fimoo, a Milano.	Marchio di fabbrica per miscela in polvere per la otturazione e pel fissaggio dei denti.	33413	18-5-1926
10-4-1926	Istituto Nazionale Medico Farmacologico, a Roma.	Marchio di fabbrica per preparato chimico farmaceutico.	33423	19-5-1926
9-3-1926	Ditta D. Lancellotti & C., a Napoli.	Marchio di fabbrica per specialità farmaceutica.	33366	8-5-1926

DATA del deposito	TITOLARE	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Numero del marchio	DATA della trascrizione
2-4-1926	Pietro Maffioli, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici.	33437	31-5-1926
19-3-1926	Umberto Marchi, a Milano.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	33379	10-5-1926
19-3-1926	Umberto Marchi, a Milano.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	33380	10-5-1926
2-4-1926	Gustavo Orlandi, a Carrara.	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico.	33440	31-5-1926
8-4-1926	Prassitele Piccinini, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	33424	19-5-1926
30-5-1925	Italo Roncagliolo, a Genova.	Marchio di fabbrica per prodotto ricostituente a base di glucosidi e idrati di carbonio.	33365	8-5-1926
3-9-1925	Salvatore Sbarra, a Napoli.	Marchio di fabbrica per preparato medicinale.	33348	5-[illegible]-1926
12-3-1926	Società Anonima « Sic-Est », Società Industrie Chimiche e Specialità Terapeutiche, a Milano.	Marchio di fabbrica per composto chimico ad azione disinfettante e deodorante.	33321	5-5-1926
12-3-1926	Società Anonima « Sic-Est », Società Industrie Chimiche e Specialità Terapeutiche, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti chimici disinfettanti e deodoranti, prodotti disinfettanti per uso medico-chirurgico, prodotti per l'igiene intima, per l'igiene del seno, della pelle, dei capelli e della testa, dei piedi, della bocca e gola, della barba e del viso e prodotti analoghi e similari.	33322	5-5-1926
12-3-1926	Società Anonima « Sic-Est », Società Industrie Chimiche e Specialità Terapeutiche, a Milano.	Marchio di fabbrica per composto chimico per l'igiene dei capelli e della testa.	33323	5-5-1926
12-3-1926	Società Anonima « Sic-Est », Società Industrie Chimiche e Specialità Terapeutiche, a Milano.	Marchio di fabbrica per composto chimico per l'igiene della barba e del viso.	33324	5-5-1926
12-3-1926	Società Anonima « Sic-Est », Società Industrie Chimiche e Specialità Terapeutiche, a Milano.	Marchio di fabbrica per composto chimico per l'igiene del seno.	33325	5-5-1926
12-3-1926	Società Anonima « Sic-Est », Società Industrie Chimiche e Specialità Terapeutiche, a Milano.	Marchio di fabbrica per composto chimico per l'igiene della pelle.	33326	5-5-1926
12-3-1926	Società Anonima « Sic-Est », Società Industrie Chimiche e Specialità Terapeutiche, a Milano.	Marchio di fabbrica per composto chimico per l'igiene intima.	33327	5-5-1926
12-3-1926	Società Anonima « Sic-Est », Società Industrie Chimiche e Specialità Terapeutiche, a Milano.	Marchio di fabbrica per composto chimico per l'igiene dei piedi.	33328	5-5-1926
12-3-1926	Società Anonima « Sic-Est », Società Industrie Chimiche e Specialità Terapeutiche, a Milano.	Marchio di fabbrica per composto chimico ad azione deodorante e disinfettante.	33329	5-5-1926
12-3-1926	Società Anonima « Sic-Est », Società Industrie Chimiche e Specialità Terapeutiche, a Milano.	Marchio di fabbrica per composto chimico ad azione deodorante e disinfettante.	33330	5-5-1926
12-3-1926	Società Anonima « Sic-Est », Società Industrie Chimiche e Specialità Terapeutiche, a Milano.	Marchio di fabbrica per composto chimico disinfettante.	33331	5-5-1926
12-3-1926	Società Anonima « Sic-Est », Società Industrie Chimiche e Specialità Terapeutiche, a Milano.	Marchio di fabbrica per composto chimico per l'igiene della bocca e della gola.	33332	5-5-1926
29-3-1926	Società Anonima Dott. L. Zambeletti, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico per uso terapeutico.	33422	19-5-1926
30-4-1926	Società Anonima Dott. L. Zambeletti, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici.	33429	19-5-1926

DATA del deposito	TITOLARE	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Numero del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE XIX. — **Coloranti e vernici.**		
2-4-1926	Società Anonima Italiana Vernici « Titanine », a Sesto S. Giovanni (Milano).	Marchio di fabbrica per lacca per mobili.	33420	18-5-1926
3-3-1926	Società Anonima Crema per Calzature « Z », a Milano.	Marchio di fabbrica per creme per calzature.	33336	5-5-1926
		CLASSE XX. — **Prodotti chimici non compresi in altre classi.**		
15-3-1926	Van Baerle & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per preparato chimico per la conservazione delle uova.	33370	8-5-1926
10-4-1926	Ditta Ruggero Benelli, a Prato in Toscana.	Marchio di fabbrica per prodotto in polvere per lavare maglierie, tessuti e filati di lana.	33425	19-5-1926
17-4-1926	Compagnie Nationale de Matières Colorantes et Manufactures de Produits Chimiques du Nord, Réunies, Etablissements Kuhlmann, a Parigi.	Marchio di fabbrica per colle e gelatine. (Già registrato in Francia al n. 93812).	33455	31-5-1926
13-3-1926	Società Anonima Colli Fioriti, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti detersivi liquidi, semiliquidi e solidi.	33368	8-5-1926
27-4-1926	« S.I.R. » Saponificio Italiano Rivoli - Fratelli Filippi & C., a Rivoli (Torino).	Marchio di fabbrica per prodotto detergente.	33430	19-5-1926
		CLASSE XXI. — **Prodotti diversi non compresi in altre classi.**		
3-7-1925	Food Flavour Preservation Process, Limited, a Leigh-on-Sea (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per sacchi fatti di materiale impermeabile all'aria. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 361757).	33312	4-5-1926
		CLASSE XXII. — **Prodotti compresi in più classi.**		
17-3-1925	Fratelli Giancarlo ed Alessio Conestabile della Staffa, a Perugia.	Marchio di fabbrica per vini e derivati, vermouth, olii, paste alimentari, conserve di pomodoro, marmellate di frutta, sciroppi, sementi selezionate, conserve di carne, bestiame.	33432	31-5-1926

Nota. — Presso le Prefetture ed i Consigli Provinciali dell'Economia del Regno sono altresì visibili le riproduzioni dei marchi registrati internazionalmente, pubblicate nel periodico « Les marques internationales » di Berna.

Roma, 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il direttore: A. IANNONI.

(6415)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ufficio della proprietà intellettuale

Elenco n. 11-12 degli attestati di trascrizione dei marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio rilasciati nella prima e seconda quindicina di giugno 1926.

N.B. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono state pubblicate nel fasc. 11-12 del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio » anno XIV (1926).

DATA del deposito	TITOLARE	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Numero del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE I. — **Prodotti del suolo, grezzi o parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi; spoglie di animali.**		
4-7-1925	Ditta Rud. Rentrop, a Milspe, Westfalia (Germania).	Marchio di fabbrica per ghisa, ghisa malleabile, pezzi di ricambio per macchine agricole.	33517	9-6-1926
		CLASSE II. — **Alimenti, compresi latte, tè, caffè e surrogati; olii e grassi commestibili.**		
27-4-1926	Pasquale Carosella, a Agnone (Campobasso).	Marchio di fabbrica per mandorle confettate.	33494	7-6-1926
19-4-1926	« Davit Cioccolato Cacao ed Affini », Società in nome collettivo, a Torino.	Marchio di fabbrica per cioccolato.	33535	14-6-1926
5-5-1926	Ditta E. De Coster e Co., a Torino.	Marchio di fabbrica per caramelle.	33529	10-6-1926
23-4-1926	Del Gaizo-Santarsiero S. A., a San Giovanni a Teduccio (Napoli).	Marchio di fabbrica per conserve alimentari.	33493	7-6-1926
15-12-1925	Fabbriche Riunite Mannite Giglio, Cardella e C., a Palermo.	Marchio di fabbrica per bastoncini di mannite.	33484	4-6-1926
15-5-1926	Ermanno Hausbrandt, proprietario della Ditta H. Hausbrandt, a Trieste.	Marchio di commercio per tè.	33587	24-6-1926
27-4-1926	Società Anonima Industria del Latte, a Rottofreno (Piacenza).	Marchio di fabbrica per pasta di latte.	33540	14-6-1926
21-5-1926	Maltop, Inc., a Buffalo, New York.	Marchio di fabbrica per bevande nutritive contenenti l'aroma del malto e della cioccolata. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 188.076).	33606	30-6-1926
22-4-1926	Dante Melani, a Genova.	Marchio di fabbrica per dolce alla crema e burro.	33583	24-6-1926
15-4-1926	Distilleria Milano di Igino Meucci, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto alimentare surrogato delle uova per la preparazione di crema a freddo.	33501	8-6-1926
4-5-1926	Società « Perugina », a Perugia.	Marchio di fabbrica per caramelle.	33505	8-6-1926
10-5-1926	Ditta Raiteri e Vercella, a Borgosesia (Novara).	Marchio di fabbrica per dolciumi.	33589	24-6-1926
22-5-1926	« Rari » Fabbrica Cioccolato ed Affini di Rampone, Nervo & C., a Rivoli (Torino).	Marchio di fabbrica per cioccolato.	33598	28-6-1926

DATA del deposito	TITOLARE	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Numero del marchio	DATA della trascrizione
22-5-1926	« Rari » Fabbrica Cioccolato ed Affini di Rampone, Nervo & C., a Rivoli (Torino).	Marchio di fabbrica per cioccolato.	33599	28-6-1926
9-3-1925	Angelo Sandi, a Venezia.	Marchio di fabbrica per burro artificiale.	33514	9-6-1926
23-4-1926	« S.I.C. » Società Italiana Cioccolato, a Torino.	Marchio di fabbrica per cacao, cioccolato, caramelle, confetti, biscotti e dolciumi.	33537	14-6-1926
20-4-1926	Società Pastificio Tommasini, a Milano.	Marchio di fabbrica per pasta alimentare.	33579	22-6-1926
		CLASSE III. — **Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.**		
6-6-1925	Vincenzo De Filippi, a Corvino San Quirico (Pavia).	Marchio di fabbrica per vini.	33545	15-6-1926
17-12-1925	Ditta G. Giannozzi & Figlio, a Firenze.	Marchio di fabbrica per vini.	33483	4-6-1926
13-8-1925	Ditta Giacomo Marin, a Conegliano Veneto (Treviso).	Marchio di fabbrica per liquore.	33578	22-6-1926
19-4-1926	Cantine Marchese Ippolito Niccolini, a Carmignano (Firenze).	Marchio di fabbrica per vini liquorosi da dessert e vini passiti rossi.	33547	15-6-1926
27-5-1926	« S.A.F.T. » Società Anonima Farmaceutica Torinese, a Torino.	Marchio di fabbrica per polveri per la preparazione di acque artificiali da tavola.	33602	30-6-1926
27-5-1926	« S.A.F.T. » Società Anonima Farmaceutica Torinese, a Torino.	Marchio di fabbrica per polveri per la preparazione di acque artificiali da tavola.	33603	30-6-1926
8-5-1926	Società Anonima Stabilimenti Chimici Farmaceutici Riuniti Schiapparelli, a Torino.	Marchio di fabbrica per cartine per la preparazione di acqua da tavola minerale artificiale.	33588	24-6-1926
28-4-1926	Società Anonima delle Terme di San Pellegrino, a San Pellegrino (Bergamo).	Marchio di fabbrica per polveri per preparare acqua artificiale.	33518	9-6-1926
26-4-1926	Società Anonima delle Terme di San Pellegrino, a San Pellegrino (Bergamo).	Marchio di fabbrica per sali per preparare acqua artificiale.	33539	14-6-1926
		CLASSE IV. — **Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie.**		
5-5-1926	Emilio Barlocco, a Genova.	Marchio di fabbrica per pasta dentifricia.	33550	15-6-1926
15-5-1926	Ditta M. Beetham & Son, a Cheltenham (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per profumeria, compresi articoli di toletta, preparati per i denti e per i capelli e saponi profumati.	33591	28-6-1926
5-5-1926	Ditta Fratelli Carozzi, a Torino.	Marchio di fabbrica per olio pulitore per palchetti e pavimenti.	33522	10-6-1926
10-4-1926	Fabbriche Riunite degli Agricoltori Italiani, a Saronno e a Milano.	Marchio di fabbrica per sapone da bucato.	33497	7-6-1926
1-5-1926	Antonio Gabbiani, a Milano.	Marchio di fabbrica per sapone.	33608	30-6-1926
28-4-1926	The Palmolive Company, a Chicago, Illinois (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per sapone. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 210.882).	33503	8-6-1926
1-5-1926	Raffineria Triestina di Olii Minerali, a Trieste.	Marchio di fabbrica per olio lubrificante.	33500	8-6-1926

DATA del deposito	TITOLARE	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Numero del marchio	DATA della trascrizione
1-5-1926	Raffineria Triestina di Olii Minerali, a Trieste.	Marchio di fabbrica per olio lubrificante.	33510	8-6-1926
12-6-1924	Raffineria Triestina di Olii Minerali, a Trieste.	Marchio di fabbrica per olio lubrificante.	33491	7-6-1926
3-12-1924	Raffineria Triestina di Olii Minerali, a Trieste.	Marchio di fabbrica per olio lubrificante.	33492	7-6-1926
11-5-1926	Società Italo-Americana pel Petrolio, a Genova.	Marchio di fabbrica per petrolio e tutti i suoi composti e derivati; olii raffinati, semi-raffinati e non raffinati; prodotti del petrolio, sia con o senza miscugli di olii animali, vegetali o minerali, per servire da illuminanti, olii da ardere, combustibili, lubrificanti e grassi.	33593	28-6-1926
		CLASSE V. — **Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine non compresi in altre classi.**		
28-4-1926	« Aquila » Prima Fabbrica Italiana Aghi & Macchine per Calze, a Milano-Niguarda.	Marchio di fabbrica per aghi e macchine per calze.	33548	15-6-1926
10-4-1926	« Siderotermica » Società Generale Acetilene e Saldature Autogene, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchio (cannello) per il taglio ossiacetilenico ed ossidrico.	33498	7-6-1926
10-4-1926	« Siderotermica » Società Generale Acetilene e Saldature Autogene, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchio (cannello) per la saldatura autogena dei metalli.	33499	7-6-1926
27-4-1926	Società Anonima Fabbriche Riunite Way-Assauto, ad Asti (Alessandria).	Marchio di fabbrica per serie e parti per biciclette e motociclette, catene di trasmissione, ruote libere, pezzi ed elementi di macchine.	33523	10-6-1926
27-4-1926	Società Anonima Fabbriche Riunite Way-Assauto, ad Asti (Alessandria).	Marchio di fabbrica per serie e parti per biciclette e motociclette, catene di trasmissione, ruote libere, pezzi ed elementi di macchine.	33524	10-6-1926
27-4-1926	Società Anonima Fabbriche Riunite Way-Assauto, ad Asti (Alessandria).	Marchio di fabbrica per serie e parti per biciclette e motociclette, catene di trasmissione, ruote libere, pezzi ed elementi di macchine.	33525	10-6-1926
27-4-1926	Società Anonima Fabbriche Riunite Way-Assauto, ad Asti (Alessandria).	Marchio di fabbrica per serie e parti per biciclette e motociclette, catene di trasmissione, ruote libere, pezzi ed elementi di macchine.	33526	10-6-1926
27-4-1926	Società Anonima Fabbriche Riunite Way-Assauto, ad Asti (Alessandria).	Marchio di fabbrica per serie e parti per biciclette e motociclette, catene di trasmissione, ruote libere, pezzi ed elementi di macchine.	33527	10-6-1926
27-4-1926	Società Anonima Fabbriche Riunite Way-Assauto, ad Asti (Alessandria).	Marchio di fabbrica per serie e parti per biciclette e motociclette, catene di trasmissione, ruote libere, pezzi ed elementi di macchine.	33528	10-6-1926
		CLASSE VI. — **Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc., macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.**		
9-5-1925	Istituto Fiduciario di Revisione e Controllo, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi, loro parti ed accessori, registri, schede e stampati per contabilità a ricalco.	33576	22-6-1926
9-5-1925	Istituto Fiduciario di Revisione e Controllo, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi, loro parti ed accessori, registri, schede e stampati per contabilità a ricalco.	33577	22-6-1926

DATA del deposito	TITOLARE	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Numero del marchio	DATA della trascrizione
7-5-1926	Anna E. Riley, a Reading (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per angoli e dispositivi adesivi per montare fotografie, cartoline ed articoli simili in albums e libri; carte e nastri adesivi e vischiosi; sostanze adesive; articoli fotografici; carta e cancelleria; macchine per fare dispositivi adesivi d'angolo.	33507	8-6-1926
1-5-1926	« S.A.I.D. » Società Anonima Industria Dattilografica, a Milano.	Marchio di fabbrica per macchine da scrivere e relativi pezzi di ricambio e accessori.	33580	22-6-1926
		CLASSE VIII. — **Materiali da costruzione, vetrerie e ceramiche.**		
10-5-1926	The Amber Size & Chemical Company, Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per composto bituminoso da usarsi come legante per superfici stradali e preparato di bitume per impedire alla polvere di sollevarsi dalle strade. (Già registrato nella Gran Bretagna ai nn. 442998 e 444368).	33595	28-6-1926
23-4-1926	Luigi Pia, a Torino.	Marchio di fabbrica per rotoli, lastre, fogli, cartoni lana, tessuti trattati con bitume naturale o con altre sostanze impermeabili, come catrame, petrolio, gomma, colofonia e olio di catrame; coperture impermeabili per tetti piani, capannoni, terrazze, ecc.; sottofondi impermeabili per edilizia e strati isolanti per murature.	33538	14-6-1926
13-3-1926	Giuseppe Taricco, a Rivarolo Ligure (Genova).	Marchio di fabbrica per mastice impermeabilizzante a freddo per costruzioni, in sostituzione dell'asfalto, feltri, catrame e simili.	33487	4-6-1926
		CLASSE IX. — **Combustibili e materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.**		
17-4-1926	Società Anonima « L'Alpina » Fabbrica di Fiammiferi, a San Benigno Canavese (Torino).	Marchio di fabbrica per fiammiferi.	33489	4-6-1926
29-4-1926	Carlo Beltramo, a Rivoli (Torino) e Giuseppe Aschieri, a Torino.	Marchio di fabbrica per iniettore per combustibile liquido a nafta per riscaldare forni da pane e da pasticceria.	33520	9-6-1926
17-5-1926	Ditta Pontelli & Sibona, a Torino.	Marchio di fabbrica per stufe ed apparecchi di riscaldamento, loro parti ed accessori.	33597	28-6-1926
		CLASSE X. — **Materiali diversi di uso domestico, non compresi in altre classi, oggetti per sport e giocattoli.**		
25-5-1925	Ditta B. & A. Benoni, a Padova.	Marchio di fabbrica per stracci e pezzami per uso industriale e domestico.	33604	30-6-1926
25-5-1926	Battista Benoni, a Padova.	Marchio di fabbrica per stracci e pezzami per uso industriale e domestico.	33605	30-6-1926
12-5-1926	Ditta F.A.S. - A. Parisi & C., a Torino.	Marchio di fabbrica per palle e calzature per il giuoco del calcio, oggetti di uso sportivo, attrezzi e strumenti per giuochi e per usi sportivi.	33590	24-6-1926
4-5-1926	Shoe Form Co., Inc., a Auburn, New York.	Marchio di fabbrica per forme da scarpe.	33504	8-6-1926

DATA del deposito	TITOLARE	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Numero del marchio	DATA della trascrizione
27-5-1926	Faustino Solesio, a Genova.	Marchio di fabbrica per carte da giuoco.	33607	30-6-1926
19-4-1926	Max Carl Ulbricht, a Casalecchio di Reno (Bologna).	Marchio di commercio per porta-sapone.	33534	14-6-1926
8-5-1926	Carlo Vescovini, a Bologna.	Marchio di fabbrica per sifone per vasche di cucine economiche.	33585	24-6-1926
		CLASSE XII. — **Carrozzeria e trasporti in genere, selleria, valigeria.**		
13-4-1926	Ditta Fratelli Confalonieri, a Desio (Milano).	Marchio di fabbrica per biciclette.	33500	7-6-1926
7-5-1926	The Oshkosh Trunk Company, a Oshkosh, Visconsin (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per bauli guardaroba; bauli per vestiario; bauli da cabina o da navi; bauli per scarpe, biancheria e cappelli; bauli per cappelli; bauli per scarpe o stivali; bagagli a mano come cassette, bauli guardaroba portatili e guardarobe per automobili.	33508	8-6-1926
18-5-1926	Gino e Alfonso Pessarelli, a Bologna.	Marchio di fabbrica per biciclette e loro accessori.	33596	28-6-1926
		CLASSE XIII. — **Filati, tessuti, pizzi e ricami.**		
27-6-1925	Ditta Successore G. B. Longoni, a Milano.	Marchio di fabbrica per mercerie, filati e maglierie.	33544	15-6-1926
7-7-1925	Ditta Giuseppe Pelli, a Gallarate (Varese).	Marchio di commercio per ricami di cotone.	33482	4-6-1926
8-5-1926	Società Anonima Italiana La Soie de Châtillon, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati di seta, lana, cotone e simili.	33610	30-6-1926
8-5-1926	Società Anonima Italiana La Soie de Châtillon, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati di seta, lana, cotone e simili.	33609	30-6-1926
30-4-1926	Società Anonima Manufatti Italiani di Cotone, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti di cotone.	33549	15-6-1926
		CLASSE XIV. — **Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre classi.**		
28-4-1926	Chaussures Bally, Société Anonyme de Fabrication, a Schönenwerd (Svizzera).	Marchio di fabbrica per calzature. (Già registrato in Svizzera al n. 60747).	33502	8-6-1926
1-5-1926	S. A. Donato Levi & Figli, a Torino.	Marchio di fabbrica per abiti da lavoro.	33521	10-6-1926
13-6-1925	The Littleway Process Company, a Lynn, Massachusetts (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per stivali e scarpe in cuoio. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 196.908).	33546	15-6-1926
13-12-1924	Società Anonima Maglificio Angerese Forni & Piona, ad Angera (Como).	Marchio di fabbrica per maglierie.	33481	4-6-1926
1-5-1926	Ditta Ovidio Moriani - Fabbrica Calzature per Uomo, a Firenze.	Marchio di fabbrica per calzature per uomo.	33530	10-6-1926
27-6-1925	Società Anonima S.I.M.M. Smalti Incisioni - Miniature - Minuterie, a Milano.	Marchio di fabbrica per minuterie smaltate, come distintivi, bottoni per polsini e per colletti, spille per cravatte, placchette per anelli, spille per colletti, medaglie, bocchini, placche industriali ed articoli di chincaglieria, come portasigarette di metalli non preziosi, astucci di ogni genere e miniature.	33543	15-6-1926

DATA del deposito	TITOLARE	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Numero del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE XVII. — **Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria**		
20-4-1926	Ditta Emanuele Turin, a Torino.	Marchio di fabbrica per sacchi di carta.	33536	14-6-1926
		CLASSE XVIII. — **Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.**		
22-5-1926	Laboratorio di Prodotti Farmaceutici Dott. L. Boniscontro & M. Gazzone di proprietà della S. A. Stabilimenti Chimici Farmaceutici Riuniti Schiapparelli, a Torino.	Marchio di fabbrica per preparato medicinale.	33600	28-6-1926
15-5-1926	Vincenzo Donnarumma, a Napoli.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	33592	28-6-1926
17-11-1923	Alfredo Gentili, proprietario dell'Istituto Galenico, a Pisa.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	33542	15-6-1926
4-5-1926	Laboratorio Jodarsenico G. Guidotti & C., a Pisa.	Marchio di fabbrica per compresse disinfettanti.	33506	8-6-1926
8-5-1926	Società Italiana Hatu, a Bologna.	Marchio di commercio per preservativi di gomma elastica.	33584	24-6-1926
4-8-1925	Industrie Chimiche Adriatiche S.A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale.	33551	18-6-1926
20-8-1925	Industrie Chimiche Adriatiche S.A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per medicinali, colori e prodotti chimici.	33552	18-6-1926
20-8-1925	Industrie Chimiche Adriatiche S.A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per smalto speciale resistente agli alcali.	33553	18-6-1926
20-8-1925	Industrie Chimiche Adriatiche S.A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale.	33554	18-6-1926
20-8-1925	Industrie Chimiche Adriatiche S.A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale.	33555	18-6-1926
20-8-1925	Industrie Chimiche Adriatiche S.A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale.	33556	18-6-1926
20-8-1925	Industrie Chimiche Adriatiche S.A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale.	33557	18-6-1926
20-8-1925	Industrie Chimiche Adriatiche S.A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale.	33558	18-6-1926
20-8-1925	Industrie Chimiche Adriatiche S.A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale.	33559	18-6-1926
20-8-1925	Industrie Chimiche Adriatiche S.A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale.	33560	18-6-1926
20-8-1925	Industrie Chimiche Adriatiche S.A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale.	33561	21-6-1926
20-8-1925	Industrie Chimiche Adriatiche S.A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale.	33562	21-6-1926
20-8-1925	Industrie Chimiche Adriatiche S.A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale.	33563	21-6-1926
20-8-1925	Industrie Chimiche Adriatiche S.A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale.	33564	21-6-1926
20-8-1925	Industrie Chimiche Adriatiche S.A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale.	33565	21-6-1926
20-8-1925	Industrie Chimiche Adriatiche S.A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale.	33566	21-6-1926

DATA del deposito	TITOLARE	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Numero del marchio	DATA della trascrizione
20-8-1925	Industrie Chimiche Adriatiche S.A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale.	33567	21-6-1926
20-8-1925	Industrie Chimiche Adriatiche S.A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale.	33568	21-6-1926
20-8-1925	Industrie Chimiche Adriatiche S.A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale.	33569	21-6-1926
20-8-1925	Industrie Chimiche Adriatiche S.A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale.	33570	21-6-1926
20-8-1925	Industrie Chimiche Adriatiche S.A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale.	33572	22-6-1926
20-8-1925	Industrie Chimiche Adriatiche S.A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale.	33573	22-6-1926
20-8-1925	Industrie Chimiche Adriatiche S.A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale.	33574	22-6-1926
4-8-1924	Oscar Nolla, a Torino.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	33541	15-6-1926
20-5-1926	Laboratorio Chimico Minerva del Dott. Oscar Nolla, a Torino.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale disinfettante.	33601	30-6-1926
30-1-1925	Mario Pelino, a Sulmona (Aquila).	Marchio di fabbrica per citrato effervescente.	33513	9-6-1926
25-2-1926	Laboratorio Chimico Farmaceutico S. Pietro, a Reggio Emilia.	Marchio di fabbrica per prodotto ricostituente depurativo del sangue.	33581	24-6-1926
25-2-1926	Laboratorio Chimico Farmaceutico S. Pietro, a Reggio Emilia.	Marchio di fabbrica per prodotto ricostituente depurativo del sangue.	33582	24-6-1926
10-5-1926	Società Italo-Americana pel Petrolio, a Genova.	Marchio di fabbrica per insetticidi, detersivi, deodoranti e disinfettanti.	33594	28-6-1926
20-11-1925	Giuseppe Turtur e Carmelo Caruso, a Roma.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale contro i dolori e mali d'orecchio.	33531	14-6-1926
20-11-1925	Giuseppe Turtur e Carmelo Caruso, a Roma.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale per la cura del raffreddore.	33532	14-6-1926
20-11-1925	Giuseppe Turtur e Carmelo Caruso, a Roma.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale per la cura della rinite atrofica e delle riniti e sinusiti croniche purulenti.	33533	14-6-1926
31-3-1926	William Alfred Watts, Frederick John Ward & Dudley John Hedderly Ward, esercenti sotto la Ditta W. J. Rendell, a Londra.	Marchio di fabbrica per pessari. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 463.446).	33488	4-6-1926
5-2-1926	Società Anonima Dott. L. Zambeletti, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	33485	4-6-1926
5-2-1926	Società Anonima Dott. L. Zambeletti, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	33486	4-6-1926
		CLASSE XIX. — **Coloranti e vernici.**		
23-4-1926	Binney & Smith Company, a New York.	Marchio di fabbrica per pigmenti da usarsi nell'industria della gomma, tinture e colori.	33490	4-6-1926
5-5-1926	Ditta Sante Marangoni, a Bologna.	Marchio di fabbrica per crema per calzature.	33586	24-6-1926
28-4-1926	Fabbrica Nazionale di Vernici, Colori e Pennelli A. Paramatti, Società Anonima, a Torino.	Marchio di fabbrica per vernici, colori, pennelli e smalti.	33519	9-6-1926

DATA del deposito	TITOLARE	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Numero del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE XX. — **Prodotti chimici non compresi in altre classi.**		
9-6-1925	American Cyanamid Company, a New York.	Marchio di fabbrica per sostanza insetticida e distruttrice di parassiti nell'agricoltura e nell'orticoltura.	33575	22-?-1926
10-4-1926	Ditta Annoni & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per liquido per pulire e conservare il linoleum.	33496	7-6-1926
31-5-1924	Fabbrica prodotto speciale « Aula » per la salagione rapida - Società a g. l., a Bolzano (Trento).	Marchio di fabbrica per prodotto consistente in una miscela di sali combinati per la salagione rapida delle carni.	33512	9-6-1926
20-8-1925	Industrie Chimiche Adriatiche S. A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per preparato antirugginoso resistente all'influenza degli acidi.	33571	22-6-1926
		CLASSE XXI. — **Prodotti diversi non compresi in altre classi.**		
20-5-1925	Respro, Inc., a Providence, Rhode Island (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per materiale fibroso ed adesivo artificiale da servire per la sostituzione del cuoio, come rinforzo del cuoio nella fabbricazione delle scarpe e di altri manufatti di cuoio, come materiale adesivo di collegamento, come materiale per l'isolazione elettrica, come materiale di sostegno per smalti adesivi, cerchioni e generalmente come parte costituente di un manufatto che richiede un sostegno robusto, plastico e flessibile.	33515	9-6-1926
20-5-1925	Respro, Inc., a Providence, Rhode Island (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per materiale fibroso ed adesivo artificiale da servire per la sostituzione del cuoio, come rinforzo del cuoio nella fabbricazione delle scarpe e di altri manufatti di cuoio, come materiale adesivo di collegamento, come materiale per l'isolazione elettrica, come materiale di sostegno per smalti adesivi, cerchioni e generalmente come parte costituente di un manufatto che richiede un sostegno robusto, plastico e flessibile.	33516	9-6-1926
6-4-1926	Vereinigte Filzfabriken G. m. b. H., a Zittau (Germania).	Marchio di fabbrica per dischi e placche di feltro.	33495	7-6-1926
		CLASSE XXII. — **Prodotti compresi in più classi.**		
25-3-1924	« Solo » Zündwaren — und Wichse — Fabriken Akt.-Ges., a Vienna.	Marchio di fabbrica per prodotti chimici, grassi, preparati per pulire, lucido, fiammiferi e sostanze accenditrici. (Già registrato in Austria al n. 76763).	33511	9-6-1926

Nota. — Presso le Prefetture ed i Consigli provinciali dell'economia del Regno sono altresì visibili le riproduzioni dei marchi registrati internazionalmente, pubblicate nel periodico « Les marques internationales » di Berna.

Roma, 22 aprile 1930 - Anno VIII

Il direttore: A. IANNONI.

(6415)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.